

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 329° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1998

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	6
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	18
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	30
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	33
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	39
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	43
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	49
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	58

**Commissioni di inchiesta**

Sul sistema sanitario .....	<i>Pag.</i>	63
-----------------------------	-------------	----

**Giunte**

Affari Comunità europee .....	<i>Pag.</i>	71
Elezioni e immunità parlamentari .....	»	3

**Organismi bicamerali**

Informazione e segreto di Stato .....	<i>Pag.</i>	76
Sul ciclo dei rifiuti .....	»	77

**Sottocommissioni permanenti**

4 <sup>a</sup> - Difesa - Pareri .....	<i>Pag.</i>	81
--	-------------	----

---

<i>CONVOCAZIONI</i> .....	<i>Pag.</i>	82
---------------------------	-------------	----

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1998

125ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

*Seguito dell'esame della richiesta avanzata dal senatore Luciano Lago in relazione al procedimento penale n. 1545/98 R pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Venezia*

(R135 000, C21ª, 0070º)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 16 giugno 1998, nel corso della quale è stato ascoltato il senatore Lago.

In sede di discussione interviene il senatore BERTONI, che propone di chiedere gli atti del procedimento all'autorità giudiziaria competente e di assumere, dalla Presidenza della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, informazioni relative ad eventuali questioni concernenti l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, sollevate da deputati del partito della Lega Nord, coinvolti, insieme al senatore Lago, nella vicenda in esame.

Prendono quindi la parola i senatori RUSSO, PASTORE ed il PRESIDENTE.

La Giunta conviene infine con le proposte avanzate dal senatore Bertoni.

*Seguito dell'esame della richiesta avanzata dal signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 6440/97 RG - 18733/96 RNR, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma (R135 000, C21<sup>a</sup>, 0057°)*

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 12 marzo e proseguito nelle sedute del 5 e 12 maggio 1998.

Il PRESIDENTE riassume brevemente i termini della questione.

Dopo un intervento del senatore RUSSO, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN ORDINE AD AFFARE ASSEGNATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO (A008 000, C21<sup>a</sup>, 0053°)*

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 26 maggio e proseguito nella seduta del 28 maggio 1998.

Il PRESIDENTE ricorda che il dottor Salvatore Frasca, con lettera deferita dal Presidente del Senato alla Giunta il 22 aprile 1998, ha comunicato che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina, dottor Maurizio Salamone, ha disposto per il giorno 1° giugno 1998 l'udienza in ordine al procedimento n. 1023/94 RGNR-3121/94 RG GIP, pendente nei suoi confronti, per fatti risalenti ad epoca in cui rivestiva la carica di senatore, nonostante che il Senato, nella seduta del 29 gennaio 1997, abbia dichiarato l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il Presidente ricorda inoltre che nella seduta del 28 maggio scorso la Giunta ha deliberato di chiedere al Presidente del suddetto Tribunale se il dottor Salamone avesse avuto cognizione della lettera con la quale il Presidente del Senato ha informato il Tribunale della dichiarazione di insindacabilità pronunciata dal Senato stesso in relazione al procedimento citato. Con lettera del 30 maggio 1998, il Presidente del Tribunale di Messina ha fatto presente che il dottor Salamone ha ricevuto la nota trasmessa dal Presidente del Senato, ed ha ritenuto di disporre il rinvio a giudizio nei confronti del dottor Frasca in seguito alla decadenza dei decreti-legge attuativi dell'articolo 68 della Costituzione.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale interviene il senatore RUSSO, che propone di rispondere al dottor Salamone nel senso che la decadenza del decreto-legge attuativo dell'articolo 68 della Costituzione è irrilevante perchè la materia è interamente disciplinata dalla citata norma costituzionale.

Prende poi la parola il senatore BERTONI, che propone di sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, rilevando il forte disa-

gio nell'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, manifestato dall'autorità giudiziaria, che omette, ormai regolarmente, di informare le Camere dei procedimenti pendenti nei confronti di parlamentari per opinioni da loro espresse.

Il senatore FASSONE esprime il proprio accordo con la proposta avanzata dal senatore Bertoni e ricorda come recenti sentenze della Corte Costituzionale abbiano ribadito che spetta alla Camera di appartenenza pronunciarsi sull'applicabilità della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in ordine alle opinioni espresse dai parlamentari.

Intervengono infine il senatore PASTORE, che condivide la proposta di sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, ed il PRESIDENTE, che auspica da parte della Giunta una maggiore aderenza alla lettera ed allo spirito della citata norma costituzionale in occasione dell'esame delle questioni attinenti l'applicabilità della prerogativa dell'insindacabilità.

La Giunta conviene infine, all'unanimità, sull'opportunità che il Senato sollevi conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato.

È infine rinviato l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 15.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1998

**272<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Intervengono il Ministro delle comunicazioni Maccanico e i sottosegretari agli esteri Fassino e all'interno Vigneri.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C01<sup>a</sup>, 0103<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE avverte, che se non vi sono osservazioni, è inserito nel calendario della successiva settimana, l'esame in sede referente dei disegni di legge nn. 1110 e 3000, concernenti i vigili del fuoco, in attesa dell'assegnazione di una iniziativa del Governo (n. 3312).

Ricorda, inoltre, che secondo quanto già convenuto, la discussione generale sui disegni di legge relativi alla XIII disposizione transitoria della Costituzione, si svolgerà nella seduta pomeridiana di martedì 23 giugno.

Comunica, infine, che per martedì 23 giugno saranno convocate due sedute, alle ore 11 e alle ore 14,15.

Prende atto la Commissione.

**IN SEDE REFERENTE**

**(3335) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1998, n. 151, recante disposizioni urgenti riguardanti agevolazioni tariffarie e postali per le consultazioni elettorali relative agli anni 1997 e 1998**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Riferisce il presidente VILLONE, ricordando che la Commissione si è espressa favorevolmente circa la sussistenza dei presupposti di co-

stituzionalità. Al provvedimento non sono stati presentati emendamenti, mentre la 4<sup>a</sup> e la 5<sup>a</sup> Commissione hanno pronunciato un parere favorevole.

La Commissione, quindi, dà mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea.

**(3234) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998**

(Esame e rinvio)

Il relatore BESOSTRI ricorda che il disegno di legge è stato presentato dal Governo mentre veniva promulgata la precedente legge comunitaria, la quale ha avuto un *iter* piuttosto prolungato. Il testo in esame è più succinto e corredato da una relazione forse insufficiente, in quanto essa dovrebbe contenere precisi riferimenti alla giurisprudenza comunitaria nonché l'elenco delle direttive che non seguono l'*iter* previsto dalla legge La Pergola. È opportuno poi che il Governo fornisca un elenco delle direttive non ancora attuate ed indichi i termini di scadenza delle direttive ancora da attuare. Occorre definire altresì termini uniformi per la presentazione della relazione annuale e del disegno di legge comunitaria; tali termini dovrebbero essere unificati al 31 gennaio di ciascun anno, prevedendo, in caso di mancata osservanza, che il Governo riferisca alle Camere sulle ragioni dell'eventuale ritardo. A proposito del contenuto del disegno di legge comunitaria una possibile innovazione dovrebbe consistere nella eliminazione dell'allegato D), recante l'elenco delle direttive attuate o da attuare con atto amministrativo. L'elenco stesso ha meri fini conoscitivi e pertanto esso potrebbe essere inserito nella relazione che accompagna il disegno di legge ovvero formare oggetto di un distinto documento. Il Governo potrebbe inoltre essere vincolato a inserire nel disegno di legge comunitaria tutte le direttive in scadenza nel periodo di riferimento, tenendo conto dei tempi necessari per l'esercizio della delega legislativa o per provvedere in via regolamentare, fatta esclusione delle direttive per le quali si ravvisi l'opportunità di provvedere con separato atto legislativo. È altresì opportuno tipizzare il contenuto della relazione di accompagnamento al disegno di legge comunitaria che, in aggiunta a quanto già previsto da norme vigenti, dovrebbe dare conto delle direttive attuate o da attuare con distinte iniziative. Dovrebbero altresì essere recate informazioni sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sulle procedure di infrazione in corso. La relazione stessa dovrebbe inoltre riferire sulle direttive che incidono in materia di competenza regionale. Altre innovazioni dovrebbero essere adottate nell'ambito del funzionamento del Senato, modificando la competenza della Giunta degli affari per le comunità europee. Segnala altresì l'urgenza di recepire la direttiva concernente i ricorsi, rilevante nella disciplina interna sia sotto il profilo delle misure cautelari che delle

modalità di risarcimento del danno. Illustra infine brevemente il contenuto dei singoli articoli del disegno di legge.

Il PRESIDENTE avverte che nella seduta di mercoledì 1 luglio avrà luogo il dibattito di carattere generale ed entro la giornata di martedì 7 luglio dovranno essere presentati gli eventuali emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(3090) Deputati GASPERONI ed altri. – Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

**(134) MARINI. – Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali**

**(576) UCCHIELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali**

**(866) DIANA Lino ed altri. – Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge, sospeso nella seduta del 14 maggio 1998, con la trattazione degli emendamenti riferiti al testo già approvato dalla Camera dei deputati (n. 3090).

Il PRESIDENTE ritiene opportuno concentrare l'esame del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, al fine di formulare una proposta per l'Assemblea possibilmente nella seduta odierna.

Concorda il relatore BESOSTRI, che ritiene opportuno, se la Commissione non dovesse pervenire a conclusioni condivise sulle questioni più controverse, rimettere all'Assemblea le valutazioni conseguenti. Egli considera preferibile, come convenuto nella seduta precedente, proporre lo stralcio del comma 4, riguardante il rapporto tra procedimenti penali e misure disciplinari a carico dei dipendenti pubblici, mentre sul comma 2 conferma il suo orientamento, rivolto ad escludere una equiparazione piena, in tema di ineleggibilità, tra sentenze di condanna e applicazione della pena su richiesta. In tal modo, infatti, sarebbe disincentivato il ricorso al patteggiamento, anche se occorre tener conto che per alcuni reati contro la pubblica amministrazione i casi di applicazione della pena su richiesta potrebbero essere considerati rilevanti ai fini della normativa in esame. Egli si risolve quindi a proporre un nuovo emendamento (1.200), che circoscrive gli effetti della equiparazione tra patteggiamento e condanna. In ogni caso, trattandosi della questione più controversa, prospetta l'ipotesi di proporre all'Assemblea la soppressione del comma 2 ove non si concordi sull'emendamento appena formulato.



Il PRESIDENTE invita a considerare con prudenza la possibilità di una proposta soppressiva.

Il senatore MAGNALBÒ conferma a nome del Gruppo di Alleanza nazionale una netta opposizione alla equiparazione tra condanna e applicazione della pena su richiesta: quest'ultimo istituto, infatti, può essere considerato esclusivamente come un mezzo tecnico per risolvere il processo, senza che esso comporti alcuna forma di attribuzione della responsabilità penale. Egli richiama l'attenzione, inoltre, sulla successione delle norme nel tempo e sugli effetti per i giudizi in corso.

Il senatore MISSERVILLE auspica una riflessione ulteriore sul tema in esame, poichè si incide sull'ordinamento penale, senza certezze adeguate quanto al trattamento dei responsabili: a suo avviso, peraltro, l'istituto di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale attiene esclusivamente all'entità della pena, che viene concordata tra le parti processuali a prescindere dalla sussistenza o meno della responsabilità. L'emendamento appena presentato dal relatore a suo avviso migliora il testo del comma 2 perchè costituisce comunque un tentativo di circoscrivere gli effetti dell'equiparazione alla sentenza di condanna: nondimeno, le conseguenze ulteriori del patteggiamento non sono previste dall'ordinamento in via generale e ciò impone di considerare con particolare cautela la disposizione in esame. Sarebbe preferibile, pertanto, rimettere la valutazione all'Assemblea del Senato motivando i dubbi esposti nel corso dell'esame, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Secondo il senatore PASTORE occorre individuare una soluzione di equilibrio che tenga conto della natura ibrida dell'istituto previsto dall'articolo 444, la cui capacità di estensione oltre il processo è assai problematica. Vi sono infatti questioni di principio e anche di carattere pratico che non consentono valutazioni superficiali, anche perchè il ricorso al patteggiamento da parte di amministratori locali potrebbe frustrare lo scopo delle norme sulla ineleggibilità.

Il senatore LUBRANO DI RICCO non condivide le riserve espresse in tema di equiparazione tra sentenza di condanna e applicazione della pena su richiesta: egli ricorda che l'articolo 445 del codice di procedura penale prevede in via generale l'equiparazione, salvo diverse disposizioni di legge. A suo avviso, pertanto, la previsione espressa dell'equiparazione, voluta dalla Camera dei deputati, si giustifica per l'affermata rilevanza, ai fini dell'ineleggibilità, delle sole sentenze definitive di condanna: trattandosi di reati molto gravi, è evidentemente rilevante anche la pena applicata su richiesta.

Il senatore GASPERINI osserva che nell'esperienza pratica il ricorso al patteggiamento nei casi di reati contro la pubblica amministrazione potrebbe risolversi in una elusione della normativa di principio, che ha anche un valore etico, concernente i casi di ineleggibilità e di decaden-

za. Tuttavia l'articolo 445 del codice di procedura penale esclude espressamente l'applicazione di pene accessorie insieme al patteggiamento, cosicchè l'affermazione contraria in tema di ineleggibilità dovrebbe comportare, a suo avviso, una modifica dello stesso articolo del codice di rito.

Il senatore ANDREOLLI ritiene opportuno, in mancanza di un orientamento condiviso circa una possibile modifica, mantenere il testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il relatore BESOSTRI ricorda che in molti casi i coimputati di quanti hanno patteggiato la pena vengono successivamente assolti e non trova persuasivi gli argomenti del senatore Gasperini e del senatore Lubrano di Ricco.

Il sottosegretario VIGNERI ricorda che molti amministratori locali sono dichiarati decaduti avendo patteggiato la pena, il più delle volte inconsapevoli dell'ulteriore effetto del patteggiamento. Con una apposita disposizione legislativa rivolta a chiarire che la sentenza di patteggiamento è rilevante riguardo all'elettorato passivo, la consapevolezza di ciò potrebbe determinare un diverso comportamento degli imputati. D'altra parte, non è persuasiva l'obiezione secondo la quale in tal modo sarebbe disincentivato il ricorso al patteggiamento, poichè nei casi in questione è senz'altro preferibile una sentenza di merito, che pronunci sui fatti e sulla responsabilità.

Il senatore MISSERVILLE osserva incidentalmente che una simile impostazione non appare conforme al principio di uguaglianza.

Il sottosegretario VIGNERI replica all'obiezione ritenendo non rilevante, nel contesto normativo in esame, il riferimento al principio di uguaglianza. Prosegue confermando la valutazione del Governo sulla validità del testo trasmesso dalla Camera dei deputati in mancanza di proposte condivise che ne migliorino la formulazione. Non considera risolutiva, d'altra parte, la proposta emendativa avanzata da ultimo da parte del relatore e osserva, infine, che la prescrizione di ineleggibilità non può essere considerata propriamente come una pena accessoria, poichè quest'ultima è irrogata dal giudice e deve essere inclusa nel novero di quelle stabilite e qualificate dalla legge come tali.

Il senatore GASPERINI riconosce come corretta la precisazione della rappresentante del Governo, riguardo alla qualificazione delle pene accessorie.

Il presidente VILLONE non considera matura una definizione della questione da parte della Commissione e propone di accantonare ulteriormente le votazioni sulle proposte di modifica concernenti i commi 2 e 3.

Quanto alle proposte di articoli aggiuntivi, il relatore BESOSTRI si esprime positivamente sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

Il sottosegretario VIGNERI ricorda la discussione già svolta in proposito nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1388-*bis*, concernente l'elezione negli enti locali. Si riserva di svolgere una verifica sull'applicazione della legislazione vigente, che a suo avviso già ammette la possibilità prevista espressamente dagli emendamenti in esame.

Il senatore GUERZONI conferma invece le sue riserve su tali proposte, per il possibile conflitto di interessi che potrebbe insorgere nella titolarità contestuale di incarichi di responsabilità in più enti locali.

Concordano il senatore ANDREOLLI e la senatrice BUCCIARELLI.

Il relatore BESOSTRI, quindi, si pronuncia favorevolmente anche sugli emendamenti 1.0.4 e 1.0.5, che considera opportuni.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3090**

*Al comma 1, lettera c), capoverso c), sostituire le parole: «a sei mesi», con le seguenti: «a un anno».*

**1.8**

PASQUALI, LISI

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«g) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646”».

**1.20**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 2.*

**1.1**

IL RELATORE

**1.13** (Identico all'em. 1.1)

LISI, VALENTINO, BEVILACQUA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Sono sospesi di diritto dai pubblici uffici i soggetti condannati per reati contro la pubblica amministrazione per un periodo pari alla pena irrogata, ancorchè ne sia stata disposta la sospensione condizionale. Unicamente ai fini di cui al precedente periodo la sentenza prevista dall’articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».

**1.200**

IL RELATORE

*Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «Per gli effetti delle ineleggibilità disciplinate dal presente articolo,» con le seguenti: «Per gli effetti della presente legge».*

**1.14**

IL GOVERNO

*Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «articoli», inserire la seguente cifra: «314».*

**1.16**

IL GOVERNO

*Al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, dopo l'elezione o la nomina;».*

**1.15**

IL GOVERNO

*Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) coloro che sono stati condannati con sentenza di primo grado, confermata in appello, alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti indicati al comma 1, lettera c);».*

**1.18**

IL GOVERNO

*Al comma 3, sopprimere la lettera c).*

**1.7**

PASTORE, SCHIFANI

*Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646».*

**1.10**

LUBRANO DI RICCO

*All'emendamento 1.2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel periodo di sospensione non sono computati i soggetti sospesi nè al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata».*

**1.2/1**

IL RELATORE

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione opera di diritto per un periodo di sei mesi; decorso detto termine senza che sia intervenuta condanna definitiva la sospensione può essere disposta per un ulteriore periodo fino ad un massimo di sei mesi, sentito l'interessato ed acquisito il parere dell'organo cui l'interessato appartiene, dal Prefetto o dal Commissario di Governo, ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.*

**1.2**

IL RELATORE

*Stralciare il comma 4.*

**1.100**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 4.*

**1.5**

IL RELATORE

*Al comma 4, sostituire le parole da: «Si fa luogo», fino a: «personale», con il seguente periodo: «Il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti indicati al comma 1, è sospeso di diritto, qualora nei confronti di tale personale:».*

**1.11**

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 4, lettera a), dopo la parola: «articoli», inserire la seguente cifra: «314».*

**1.17**

IL GOVERNO

*Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado, confermata in appello, alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti indicati al comma 1, lettera c);».*

**1.19**

IL GOVERNO

*Al comma 4, sopprimere la lettera c).*

**1.6**

PASTORE, SCHIFANI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione di diritto ha effetto per dodici mesi; entro tale termine deve essere iniziato il procedimento disciplinare all'esito del quale viene determinato il periodo di sospensione e, nei casi più gravi, la decadenza dall'impiego».*

1.3

IL RELATORE

*Al comma 4, aggiungere la seguente lettera:*

«*c-bis*) il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646».

1.12

LUBRANO DI RICCO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«*4-bis*. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; essa si applica anche ai giudizi in corso a tale data».

1.9

MAGNALBÒ, PASQUALI, DENTAMARO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-...»**

1. All'articolo 25, comma 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo le parole: "comunale e provinciale" sono inserite le seguenti: "salvo che tale ultima carica non sia ricoperta in comune o provincia differente"».

1.0.1

SPERONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-...»**

1. All'articolo 33, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere", è aggiunto il seguente periodo: "Possono comunque essere nominati assessori di una Giunta comunale o provinciale

i cittadini eletti alla carica di consigliere che non siano componenti, rispettivamente, del Consiglio dello stesso comune o della medesima provincia”.

2. All'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 1 è sostituito con il seguente:

“1. La carica di assessore in una Giunta comunale o provinciale è incompatibile con la carica, rispettivamente, di componente del Consiglio dello stesso comune o della medesima provincia”».

**1.0.2**

SPERONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-...**

1. All'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: “in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere”, sono aggiunte le seguenti: “Possono comunque essere nominati assessori di una Giunta comunale o provinciale i cittadini eletti alla carica di consigliere che non siano componenti, rispettivamente, del Consiglio dello stesso comune o della medesima provincia”;

b) al comma 4, le parole: “non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere” sono sostituite con le seguenti: “in possesso dei requisiti di cui al comma precedente”.

2. All'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 1 è sostituito con il seguente:

“1. La carica di assessore in una Giunta comunale o provinciale è incompatibile con la carica, rispettivamente, di componente del Consiglio dello stesso comune o della medesima provincia”».

**1.0.3**

SPERONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-...**

1. All'articolo 33, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono aggiunti i seguenti commi:

“4-bis. Un consigliere comunale dimesso dalla carica non può essere nominato assessore per la durata del mandato per cui era stato eletto.



4-ter. Non è ammessa attribuzione di deleghe a consiglieri comunali o provinciali non facenti parte della Giunta.

4-quater. Incarichi di studio o di coordinamento o consulenza a consiglieri su materie di competenza dell'Amministrazione, possono essere conferiti solamente del Consiglio Comunale o Provinciale"».

**1.0.4**

FAUSTI, BOSI, NAPOLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-...**

1. L'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

“2. Non può essere nominato assessore chi nell'ultima elezione è stato candidato nelle liste per il consiglio del comune o della provincia in cui è stato eletto il sindaco o il presidente che procede alla nomina. Non può, altresì, essere nominato assessore chi ha già ricoperto tale carica nei due precedenti mandati nello stesso comune o provincia”».

**1.0.5**

VILLONE

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1998

**304<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
ZECCHINO

*Intervengono il Ministro di grazia e la giustizia Flick e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia**

**(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia**

**(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia**

**(2843) CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Prosegue la votazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2207.

Il senatore RUSSO modifica l'emendamento 12.21, riformulandolo nell'emendamento 12.21 (Nuovo testo).

Dopo che il RELATORE ha espresso parere favorevole sull'emendamento 12.21 (Nuovo testo) mentre il sottosegretario AYALA si è rimesso alla Commissione, l'emendamento viene posto ai voti e approvato.

Il presidente ZECCHINO fa presente che dal resoconto della seduta del 16 giugno scorso risulta che la senatrice Salvato ha ritirato l'emen-

damento 12.22. Poichè la senatrice stessa ha chiarito che in realtà non aveva intenzione di ritirare tale emendamento, il Presidente ne ammette la ripresentazione.

Posto ai voti l'emendamento 12.22 è respinto.

Il senatore RUSSO modifica l'emendamento 12.23 inserendo nella rubrica dell'articolo 16-*quinquies* le parole «restituzione nel termine e» prima delle parole «revisione delle sentenze».

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 12.23 come da ultimo modificato.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 12.24, 12.25, 12.26, 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12.31 e 12.32.

Il senatore GRECO ritira quindi l'emendamento 12.33 dopo che il relatore FOLLIERI ha evidenziato come la previsione in esso contenuta debba ritenersi sostanzialmente superflua in quanto la revisione nelle ipotesi considerate dal suddetto emendamento è già ammissibile ai sensi dell'articolo 630 del codice di procedura penale.

Il senatore FASSONE modifica l'emendamento 12.34 nell'emendamento 12.34 (Nuovo testo).

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 12.35, 12.36 e 12.37.

Il senatore RUSSO ritira poi l'emendamento 12.38

Col parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario AYALA viene infine posto ai voti e approvato l'emendamento 12.34 (Nuovo testo), dopo che il senatore GRECO ha annunciato su di esso il voto contrario.

Il senatore RUSSO ritira quindi l'emendamento 12.40.

Posto ai voti è poi approvato l'emendamento 12.39, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 12.41, 12.42, 12.43, 12.44, 12.45, 12.46, 12.47 e 12.48.

Il presidente ZECCHINO rinvia il seguito dell'esame congiunto.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C02ª, 0086ª)

La senatrice SALVATO, in considerazione dell'assegnazione in sede deliberante alla Commissione giustizia del disegno di legge n. 3168 recante «Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisio-

ne» chiede, in vista del prossimo Ufficio di presidenza della Commissione, che sia assicurata una corsia preferenziale a tale provvedimento che risponde ad esigenze fortemente sentite.

Il presidente ZECCHINO prende atto della richiesta della senatrice Salvato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207****Art. 12.**

*Al comma 1, dopo l'articolo 16-ter ivi richiamato, inserire il seguente:*

**«Art. 16-ter-bis.**

*(Acquisizione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione in caso di interrogatorio o esame del collaboratore)*

1. Quando si deve procedere all'interrogatorio o all'esame del collaboratore quale testimone o persona imputata in un procedimento connesso il giudice, su richiesta di parte, può disporre che sia acquisito al fascicolo del pubblico ministero il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di cui all'articolo 16-bis limitatamente alle parti di esso che concernono la responsabilità degli imputati nel procedimento».

**12.21** (Nuovo testo)      RUSSO, FASSONE, BONFIETTI, DE GUIDI, CALVI

*Al comma 1, nell'articolo 16-sexies ivi richiamato, nel secondo periodo, sostituire la parola «desumere» con le altre: «si desuma», sopprimere le parole da: «e inoltre anche tenendo conto dei dati» fino a: «con riferimento ai criteri di cui all'articolo 9, comma 3» e inserire fra la parola: «e» e le parole: «che il collaboratore» le altre: «ha accertato».*

**12.34** (Nuovo testo)      RUSSO, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI, CALVI

*Al comma 1, dopo l'articolo 16-ter ivi richiamato inserire il seguente:*

**«Art. 16-ter-bis.**

*(Acquisizione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione nel caso di interrogatorio od esame del collaboratore)*

1. Il giudice può acquisire, anche d'ufficio, il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di cui all'articolo 16-bis, limitatamente alle parti di esso che concernono le responsabilità degli imputati del

procedimento, quando si deve procedere all'interrogatorio o all'esame del collaboratore quale testimone o persona imputata in un procedimento connesso.

2. Al verbale acquisito ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni che regolano la lettura e l'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.

**12.21**

RUSSO, FASSONE, BONFIETTI, DE GUIDI

*Al comma 1, sopprimere l'articolo 16-quinquies ivi richiamato.*

**12.22**

SALVATO

*Al comma 1, sostituire l'articolo 16-quinquies ivi richiamato con il seguente:*

«Art. 16-quinquies.

*(Revisione delle sentenze)*

1. È ammessa la revisione della sentenza quando le circostanze attenuanti che il codice penale o le disposizioni speciali prevedono in materia di condotte di collaborazione sono state applicate per effetto di dichiarazioni false o reticenti, ovvero quando chi ha beneficiato delle circostanze attenuanti predette commette un delitto per il quale l'arresto in flagranza è obbligatorio e che è indicativo della permanenza del soggetto nel circuito criminale.

2. La revisione è richiesta dal procuratore generale della corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata, previa acquisizione del parere del procuratore nazionale antimafia o dei procuratori generali presso le corti d'appello interessati nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 11.

3. Quando chi ha beneficiato delle circostanze attenuanti di cui al comma 1 ha ottenuto anche taluno dei benefici penitenziari previsti dall'articolo 16-*septies*, il procuratore generale che richiede la revisione della sentenza informa della richiesta il tribunale di sorveglianza ed il magistrato di sorveglianza competenti ai fini dei provvedimenti previsti dal comma 6 del medesimo articolo 16-*septies*.

4. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena.

5. Nel corso del giudizio di revisione il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre l'applicazione delle misure cautelari previste dalla legge.

6. Quando le situazioni indicate nel comma 1 emergono prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, gli atti da cui risultano le predette

situazioni sono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza ovvero, se gli atti del procedimento sono già stati trasmessi al giudice dell'impugnazione, al pubblico ministero presso il giudice che deve decidere sull'impugnazione. Se si tratta di sentenza pronunciata in grado di appello, gli atti sono in ogni caso trasmessi al pubblico ministero presso la corte d'appello che ha pronunciato la sentenza. Il pubblico ministero, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti, può chiedere, a norma dell'articolo 175 del codice di procedura penale, la restituzione nel termine per proporre impugnazione limitatamente al punto della decisione relativo alla applicazione delle circostanze attenuanti indicate nel comma 1.

7. Le pene previste per il reato di calunnia sono aumentate da un terzo alla metà quando risulta che il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire delle circostanze attenuanti o dei benefici penitenziari o delle misure di tutela o speciali di protezione previsti dalla legge. L'aumento è dalla metà a due terzi se uno dei benefici è stato conseguito.

**12.23**

RUSSO, FASSONE, BONFIETTI, DE GUIDI

*Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato sostituire i commi 1, 2, 3, 4 e 5 con il seguente:*

«1. Quando, prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, emerga che le circostanze attenuanti che il codice penale o le disposizioni speciali prevedono in materia di condotte di collaborazione sono già state applicate in uno dei gradi di giudizio per effetto di false o reticenti dichiarazioni, anche se contenute nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e anche se concernenti l'individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità dei quali chi le ha rese dispone direttamente o indirettamente e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego, gli atti vengono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Rinnovazione del giudizio».*

**12.24**

SALVATO

*Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 1, sostituire, al primo rigo, la parola: «ammessa» con l'altra: «obbligatoria».*

**12.25**

VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 1, sostituire la parola: «indirettamente e che sono» con le altre: «indirettamente, nonché di quelli che sono».*

**12.26**

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI, CIRAMI

*Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 1, al quattordicesimo rigo sostituire la parola: «ammessa» con l'altra: «obbligatoria».*

**12.27** VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La revisione deve essere chiesta dal procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata».

**12.28** VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 2, sopprimere la parte dalle parole: «e comunque» sino alla fine.*

**12.29** MILIO

*Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 4, sostituire le parole: «può disporre» con la parola: «dispone».*

**12.30** CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI, CIRAMI

*Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato, sopprimere il comma 5.*

**12.31** MILIO

*Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.*

**12.32** SALVATO

*Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:*

«6-bis. La revisione è, altresì, automaticamente consentita al condannato in conseguenza delle false dichiarazioni del collaborante».

**12.33** MILIO, GRECO



*Al comma 1, sopprimere l'articolo 16-sexies ivi richiamato.*

**12.34** RUSSO, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

*Al comma 1, sostituire l'articolo 16-sexies ivi richiamato con il seguente:*

«Art. 16-sexies. – (Revoca o sostituzione della custodia cautelare per effetto della collaborazione). – 1. La revoca della custodia cautelare in carcere o la sua sostituzione con altra misura meno grave possono essere adottate solo per ragioni diverse dall'intervenuta collaborazione, e, comunque, non prima della pronuncia della sentenza di primo grado sui fatti di cui alle dichiarazioni rese, tranne che per accertate condizioni di salute incompatibili con il regime carcerario».

**12.35** VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Al comma 1, nell'articolo 16-sexies ivi richiamato al comma 1, sopprimere la parte dalle parole: «In tali casi» sino alla fine.*

**12.36** MILIO

*Al comma 1, nell'articolo 16-sexies ivi richiamato al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «In tali casi, alla revoca o alla sostituzione può procedersi se, nell'ambito delle valutazioni contenute nella sentenza di primo grado concernente fatti oggetto della collaborazione sia stato confermato il requisito della sua indispensabilità con riferimento ai criteri di cui all'articolo 9, comma 3, nonchè nell'ambito degli accertamenti condotti in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari non siano stati acquisiti elementi dai quali desumere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico eversivo, e se il collaboratore, ove soggetto a speciali misure di protezione, abbia rispettato gli impegni assunti a norma dell'articolo 12».*

**12.37** CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI, CIRAMI

*Al comma 1, nell'articolo 16-sexies, ivi richiamato, al comma 1 sopprimere le parole: «e, inoltre», sino alla fine.*

**12.38** RUSSO, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

*Al comma 1, nell'articolo 16-septies ivi richiamato, sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:*

«1. Nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni sono disposte su proposta ovvero sentiti i procuratori generali presso le corti d'appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia.

2. Nella proposta o nel parere i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia forniscono ogni utile informazione sulle caratteristiche della collaborazione prestata. Su richiesta del tribunale o del magistrato di sorveglianza allegano alla proposta o al parere copia del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e, se si tratta di persona sottoposta a speciali misure di protezione, il relativo provvedimento di applicazione.

3. La proposta o il parere indicati nel comma 2 contengono inoltre la valutazione della condotta e della pericolosità sociale del condannato e precisano in specie se questi si è mai rifiutato di sottoporsi a interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel corso di procedimenti penali in cui ha prestato la sua collaborazione. Precisano inoltre gli altri elementi rilevanti ai fini dell'accertamento del ravvedimento anche con riferimento all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

4. Acquisita la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alla vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-*ter* e 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui le autorità indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti di pena possono essere adottati soltanto se, entro il termine prescritto dall'articolo 16-*bis*, è stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-*bis* e, salvo che non si tratti di permesso premio ovvero non ricorrano situazioni specifiche ed eccezionali, soltanto dopo la espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di un condannato all'ergastolo, dopo la espiazione di almeno dieci anni di pena».

*Al comma 1, nell'articolo 16-septies ivi richiamato, al comma 1, sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:*

«1. Nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni sono disposte su proposta ovvero sentiti i procuratori generali presso le corti d'appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia.

2. Nella proposta o nel parere i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia forniscono ogni utile informazione sulle caratteristiche della collaborazione prestata. Su richiesta del tribunale o del magistrato di sorveglianza allegano alla proposta o al parere copia del verbale illustrativi dei contenuti della collaborazione e, se si tratta di persona sottoposta a speciali misure di protezione, il relativo provvedimento di applicazione.

3. La proposta o il parere indicati nel comma 2 contengono inoltre la valutazione della condotta e della pericolosità sociale del condannato e precisano in specie se questi si è mai rifiutato di sottoporsi a interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel corso di procedimenti penali in cui ha prestato la sua collaborazione. Precisano inoltre gli altri elementi rilevanti ai fini dell'accertamento del ravvedimento anche con riferimento all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

4. Acquisita la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alla vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-*ter* e 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui le autorità indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti di pena possono essere adottati soltanto se, entro il termine prescritto dall'articolo 16-*bis*, è stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-*bis*, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui al comma 7 di detto articolo, e, salvo che non si tratti di permessi premio ovvero non ricorrano situazioni specifiche ed eccezionali, soltanto dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di un condannato all'ergastolo, dopo la espiazione di almeno dieci anni di pena».

**12.40**

RUSO, FASSONE, BONFIETTI, BERTONI, DE GUIDI

*Al comma 1, nell'articolo 16-septies ivi richiamato, al comma 1, sopprimere le parole: «anche dopo la condanna».*

**12.41**

MILIO

*Al comma 1, nell'articolo 16-septies ivi richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dopo l'espiazione di almeno la metà della pena ovvero se si tratta di condannato all'ergastolo dopo l'espiazione di almeno ventuno anni di reclusione» e sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.*

**12.42**

MILIO

*Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo dopo l'emissione della sentenza di primo grado concernente fatti oggetto della collaborazione che ne confermi il requisito dell'indispensabilità con riferimento ai criteri di cui all'articolo 9, comma 3».*

**12.43**

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI, CERAMI

*Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 4, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Acquisita la proposta o il parere e la sentenza indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene accertati il requisito dell'indispensabilità della collaborazione nonché la prova del ravvedimento, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».*

**12.44**

CENTARO, PERA, GRECO, CIRAMI, SCOPELLITI

*Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 4, nell'ultimo periodo, sopprimere le parole: «ovvero non ricorrano situazioni specifiche ed eccezionali».*

**12.45**

SALVATO

*Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 4, nell'ultimo periodo, sopprimere le parole: «ovvero non ricorrano situazioni specifiche ed eccezionali».*

**12.46**

VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

*Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 4, sostituire le parole: «un quarto» con le parole: «una metà» e le parole: «almeno dieci anni di pena» con le parole: «almeno 21 anni di reclusione».*

**12.47**

CENTARO, PERA, SCOPELLITI, GRECO, CIRAMI

*Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 4, nell'ultimo periodo, sostituire la parola: «quarto» con l'altra: «terzo».*

**12.48**

VALENTINO, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1998

**153<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Castellani.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2793-B/bis)** *Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379*, risultante dallo stralcio deliberato dalla Camera dei deputati il 12 dicembre 1997, dell'articolo 15 del disegno di legge d'iniziativa governativa. Approvato dal Senato e modificato – nella parte stralciata – dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore D'ALÌ, il quale giudica il testo approvato dalla Camera dei deputati in maniera positiva, pur riservandosi di intervenire più compiutamente in sede di illustrazione di eventuali proposte emendative.

Interviene il senatore BONAVITA il quale, pur esprimendo un giudizio complessivamente positivo sul disegno di legge, ribadisce alcune perplessità già avanzate in sede di esame della delega relativa all'imposta sugli spettacoli contenuta nel disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1998, dal quale provvedimento in titolo è stato poi stralciato dalla Camera dei deputati. Se, da un lato, infatti il disegno di legge intende in qualche misura favorire le manifestazioni che si svolgono con la musica dal vivo, è pur vero che l'articolazione e la evoluzione del settore dell'intrattenimento andrebbe agevolato con misure che ne tengano adeguatamente conto. In particolare, la previsione contenuta nella lettera c) del comma 1 rischia di essere troppo restrittiva – con la definizione di una percentuale ben definita – per coloro che operano con di-

verse modalità di intrattenimento (musica dal vivo, discoteca, disco bar). Conclude, giudicando il testo originario presentato dal Governo più elastico e quindi più corrispondente alle esigenze del settore.

Il senatore PEDRIZZI, dopo aver sottolineato la larga convergenza di tutte le forze politiche su un provvedimento che interviene in un settore dell'obbligazione tributaria particolarmente rilevante, formula un giudizio sostanzialmente positivo sul disegno di legge, anche se sarebbe stato preferibile un più incisivo intervento di riforma. Se, in questo caso, l'attribuzione della delega al Governo appare giustificata dal tecnicismo della materia, ben diverso discorso deve essere fatto per la miriade di deleghe che il Governo continua a chiedere al Parlamento come, da ultimo, per il settore della riscossione.

La senatrice THALER AUSSERHOFER formula un giudizio critico sulle modalità di esame dei decreti legislativi in materia fiscale nonché degli interventi interpretativi e applicativi posti in essere in sede ministeriale degli stessi provvedimenti. Per quanto riguarda il disegno di legge, come già fatto in sede di esame del collegato alla finanziaria, esprime perplessità sull'attribuzione di potestà accertative e di verifica agli ispettori della S.I.A.E.: si tratta infatti di funzioni pubblicistiche di particolare delicatezza che non appare opportuno affidare ad un corpo di ispettori che rischia di duplicare funzioni già attribuite al Ministero delle finanze. Si riserva pertanto di presentare emendamenti al testo del disegno di legge .

A giudizio del senatore ALBERTINI, il disegno di legge va nella giusta direzione della semplificazione e della razionalizzazione dell'imposizione tributaria anche in un settore (sport, spettacolo, intrattenimento a scopi benefici) di grande rilievo. Permangono tuttavia alcune perplessità circa la disposizione già richiamata dal senatore Bonavita, soprattutto per far sì che l'intervento normativo favorisca l'occupazione nel settore della musica dal vivo.

Dopo che il relatore MONTAGNA ha rinunciato ad intervenire in replica, prende la parola il sottosegretario CASTELLANI, il quale rileva con soddisfazione il generale consenso registrato dal testo licenziato dalla Camera dei deputati, derivante anche dal fatto che, al terzo passaggio parlamentare, tutte le maggiori questioni sembrano ormai superate.

Ribadisce la motivazione di fondo del disegno di legge delega, che si estrinseca nella valorizzazione di tutte le forme di intrattenimento che abbiano un valore culturale, sportivo o spettacolare, visto che la delega prevede l'esonero dalla imposta sugli spettacoli per questo tipo di attività. Per quanto riguarda invece gli aspetti problematici, ritiene che il testo approvato dalla Camera dei deputati possa in qualche modo costituire un equilibrato punto di convergenza, anche perchè il vincolo di invarianza di gettito ha inevitabilmente costretto il Governo a riequilibrare il peso dell'intervento tributario su altri tipi di manifestazioni.

Il Presidente ANGIUS propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di mercoledì 24 giugno.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A007 000, C06<sup>a</sup>, 0025<sup>o</sup>)

I senatori PEDRIZZI e ROSSI sollecitano la Presidenza ad approfondire le specifiche tematiche relative al Monte dei Paschi di Siena in merito ai disegni di legge sulle fondazioni bancarie, avendo riguardo ad aspettative che non collimano con gli orientamenti espressi dai vertici della fondazione.

Il Presidente ANGIUS ricorda che il calendario dei lavori definito nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza non consente di dilazionare ulteriormente l'avvio dell'esame dei disegni di legge sulle fondazioni bancarie. Rimane salva la facoltà di acquisire ulteriori elementi informativi per iscritto senza svolgere altre audizioni.

*La seduta termina alle ore 9,40.*



**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1998

**209<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Soliani.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento concernente disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore (n. 261)**

(Parere al Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425: seguito dell'esame e rinvio)  
(R139 b00, C07<sup>a</sup>, 0030<sup>o</sup>)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 giugno scorso.

Il presidente OSSICINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BRIGNONE si sofferma analiticamente su numerosi aspetti dello schema di regolamento in titolo a suo giudizio suscettibili di miglioramento.

In particolare, giudica anzitutto contraddittorio il comma 1 dell'articolo 1 con il comma 3 dello stesso articolo: nell'esplicitare l'obiettivo degli esami di Stato – volti, secondo la legge n. 425 da cui il regolamento trae origine, alla «analisi e verifica della preparazione di ciascun candidato» – esso compie infatti una operazione del tutto arbitraria, tanto più che nel corso di approvazione della legge si era espressamente evitato di formulare una dizione più ampia.

Quanto all'articolo 2, egli lamenta che alla lettera *a*) del comma 1 manchi il riferimento agli alunni che hanno frequentato l'ultimo anno di corso nelle scuole italiane all'estero e che la lettera *c*) dello stesso comma 1 presupponga arbitrariamente che le tre classi necessariamente funzionanti per l'ammissione all'esame di Stato degli alunni delle scuole

private quali candidati interni siano tutte del corso base o del corso colaterale e non possano eventualmente appartenere ad entrambi. Con riferimento al comma 3 dello stesso articolo 2, stigmatizza poi l'assenza di ogni riferimento agli alunni che abbiano riportato non meno di otto decimi in scuole italiane all'estero e vogliano sostenere l'esame finale in Italia o viceversa e la mancata precisazione di come vada attuato nel regolamento l'articolo 2, comma 2, della legge n. 425, relativo agli studi seguiti nell'ambito dell'Unione europea.

Passando all'articolo 3, egli osserva che nella legge non sono previsti limiti di età per l'ammissione agli esami di Stato dei candidati esterni: ritiene pertanto che, alla lettera *b*) del comma 1, occorra aggiungere un anno a quello della durata del corso prescelto al fine di evitare la possibilità di un ingiusto recupero di anni da parte di coloro che sono stati ripetutamente bocciati; con riferimento alla lettera *f*) dello stesso comma 1, auspica inoltre che la cessata frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo sia certificata, sempre ai fini dell'ammissione agli esami dei candidati esterni, attraverso una comunicazione scritta al preside e non debba essere constatata solo nei fatti. Egli chiede poi al Governo di chiarire se il requisito di cui al comma 2 dell'articolo 3 valga ai fini dei crediti formativi ovvero per l'ammissione agli esami ed auspica una riformulazione del comma 4 nel senso di prevedere non solo la non ammissione, ma anche l'impossibilità di presentare domanda di ammissione agli esami nella stessa sessione per più di un corso di studi. Dopo essersi domandato se, nel caso in cui i conservatori venissero secondarizzati, gli allievi potranno sostenere contemporaneamente gli esami di scuola superiore e di conservatorio, egli si sofferma sulla questione della individuazione delle prove integrative per i candidati non in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe: a tale proposito, lamenta che il comma 5 non chiarisca a discrezione di chi avvenga tale individuazione, dal momento che la commissione di esame non è ancora formata. Analogo problema si pone con riferimento al comma 6, relativo alle prove integrative degli alunni in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di altro corso di studi, per l'individuazione delle quali non può che essere competente la commissione d'esame, benché ciò non venga esplicitato chiaramente. Quanto al comma 7, è necessario a suo giudizio attribuire al preside il compito specifico di assegnare il candidato esterno al consiglio di classe in base a criteri precisi, nonché cancellare la palese ingiustizia secondo la quale ai candidati esterni e non a quelli interni si richiederebbe – ai fini dell'ammissione all'esame – la sufficienza in tutte le materie. Dopo aver lamentato l'improprietà del termine «provenienti» di cui al comma 8, invita a tenere conto – in sede di comma 9 – della innovazione consistente nel conferimento di idoneità anche a classi precedenti l'ultima, rispetto all'ordinamento precedente secondo il quale si poteva assegnare la promozione o l'idoneità solo all'ultimo anno: ciò comporta infatti prove estremamente approfondite che impongono soluzioni più articolate. Da ultimo, ritiene che il comma 11 debba essere riunito al comma 4.

Passando all'articolo 5, ritiene che la materia oggetto della seconda prova scritta debba essere individuata in una fase temporale più avanza-

ta (seconda o terza decade di aprile) rispetto a quanto previsto al comma 1 (prima decade): ciò, in considerazione del fatto che comunque tutte le discipline sono oggetto del nuovo esame. In vista dell'autonomia e della configurazione della terza prova scritta come espressione di quest'ultima, ritiene poi che al comma 2 debbano essere previsti profili delle classi negli ultimi tre anni, benchè la legge lasci supporre che si debba operare solo con profili individuali: con l'attuazione dell'autonomia, diventerà infatti essenziale che i commissari esterni abbiano a disposizione una documentazione sui progetti formativi e sulle scelte effettuate nell'ambito dell'autonomia stessa. A suo giudizio occorrerebbe altresì determinare, al comma 3, la durata dell'intervallo che necessariamente dovrà intercorrere tra la seconda e la terza prova scritta e prevedere, al comma 4, la predisposizione di appositi modelli per le relazioni dei docenti dei gruppi in cui si è eventualmente scomposta la classe in caso di sperimentazione dell'autonomia didattica e organizzativa. Esprime poi ferma contrarietà alla norma, di cui al comma 7, che impone di iniziare il colloquio orale con un argomento scelto dal candidato, dal momento che ciò comporterebbe inevitabilmente l'utilizzo di una parte cospicua del tempo a disposizione per il colloquio stesso. Un'eventuale possibilità di scelta per il candidato deve tutt'al più essere relativa all'area di progetto, anche se ciò non è espressamente previsto dalla legge n. 425. Quanto infine alla norma che prevede la discussione degli elaborati scritti, chiede al Governo di chiarire se ciò comporta anche la possibilità di una eventuale modifica del giudizio precedentemente espresso, pena la riduzione di tale discussione ad una mera formalità volta ad evitare la proposizione di ricorsi. Lamenta quindi la difficile attuazione del comma 8, secondo cui le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio anche operando per aree disciplinari: stante il carattere multidisciplinare del colloquio è infatti impossibile operare per aree disciplinari distinte, tanto più che il voto finale dovrebbe essere collegiale dell'intera commissione. A ciò si connette la critica rivolta al comma 9, secondo cui il punteggio è attribuito dall'intera commissione a maggioranza ma, nel caso in cui avesse applicazione il comma 8, potrebbe essere determinato dalla componente di area disciplinare che non ha partecipato al colloquio.

Passando all'articolo 6, egli chiede anzitutto se la dizione «operatori» di cui al comma 1 equivalga a quella di «docenti di sostegno»; con riferimento al comma 3, chiede poi se può essere previsto il rinvio dello svolgimento alle prove suppletive.

Quanto all'articolo 7, ritiene che – al comma 1 – debba essere determinato il tempo massimo entro cui il candidato assente deve comunicare la sua assoluta impossibilità a prendere parte all'esame, anche al fine di poter predisporre con immediatezza un calendario di prove suppletive. Stante l'impossibilità di stabilire oggettivamente i criteri di determinazione dell'eccezionalità, ritiene poi estremamente pericoloso (e pertanto da sopprimere) il comma 3 secondo cui, in casi eccezionali di impedimento, il presidente può deliberare di rinviare il candidato alle prove suppletive.

Non avendo obiezioni da esprimere sull'articolo 8, egli si sofferma quindi sull'articolo 9, con riferimento al quale lamenta anzitutto che la determinazione del numero massimo di otto membri per le commissioni d'esame, di cui al comma 1, non tiene conto che il numero di materie in alcuni istituti (come ad esempio quelli tecnico-commerciali) è superiore. Ritiene poi doveroso aggiungere, all'ultimo periodo del comma 3, tra i casi in cui possono essere costituite commissioni speciali con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni, anche il caso in cui l'unico istituto di un determinato indirizzo presente nella provincia sia non statale. Quanto al comma 4, giudica opportuno indicare i criteri di priorità per la nomina dei membri esterni, tra i quali dovrebbero a suo giudizio figurare anzitutto l'insegnamento, presente o passato, nelle classi terminali nonché la pregressa partecipazione a commissioni di esami di Stato. Ritiene poi che, nel caso di commissioni con soli candidati esterni, si potrebbe prevedere semplicemente una commissione tutta esterna, quale di fatto comunque sarebbe. Da ultimo, giudica indispensabile prevedere, al comma 6, deroghe al divieto di nomina dei presidenti e dei membri esterni nelle commissioni d'esame operanti nelle rispettive scuole, in scuole del medesimo distretto o in scuole in cui abbiano prestato servizio negli ultimi due anni: ciò, soprattutto in particolari situazioni connesse alla limitata presenza sul territorio di determinati istituti.

Passando all'articolo 10, chiede al Governo di chiarire, al comma 2, chi debba disporre l'accertamento dei motivi di impedimento che possono consentire ai componenti delle commissioni di rifiutare l'incarico o lasciarlo dopo l'insediamento; al comma 5, andrebbe poi inserita la possibilità di sostituire i membri interni anche con supplenti, nel caso in cui sia impossibile operare la sostituzione con altri docenti appartenenti alla stessa classe, allo stesso corso o ad altra classe del medesimo istituto.

Quanto all'articolo 11, sottolinea che al comma 2 l'area di progetto trova riconoscimento anche in termini di punteggio: occorrerebbe pertanto tenerne conseguentemente conto al comma 7 dell'articolo 5. Lamenta poi che le modalità di computo del credito scolastico prefigurate al comma 4 determinano un scarso rilievo di quest'ultimo nel punteggio finale di esame; quanto alla tabella A del credito scolastico, allegata al regolamento, invita a specificare che l'espressione del credito stesso in numero intero sia limitata al computo complessivo dei tre anni. Auspica poi, con riferimento al comma 6, che il credito scolastico per i candidati esterni sia reso pubblico almeno il giorno precedente la prima prova scritta e non il giorno stesso. Da ultimo, ritiene che la commissione d'esame possa aumentare il punteggio dei candidati esterni in possesso di credito formativo, ai sensi del comma 11, di tre punti anziché di due.

Con riferimento all'articolo 12, comma 1, si interroga sull'opportunità di considerare, ai fini del credito formativo, eventuali esperienze di carattere sportivo, la cui coerenza con i contenuti tematici del corso sarebbe quanto meno dubbia. Giudica poi oscura la disposizione del comma 3 dello stesso articolo 12, non essendo affatto chiaro quale sia l'autorità diplomatica che debba certificare i crediti formativi acquisiti

all'estero: quella italiana nel Paese in cui è stato acquisito il credito formativo o quella del Paese straniero in Italia?

Passando all'articolo 13, egli ritiene che la certificazione del superamento degli esami di Stato debba essere predisposta su apposito modello che consenta di non riportare, su richiesta dell'interessato, i crediti formativi. Chiede inoltre al Governo se, nel nuovo ordinamento, non dovrà più essere espresso l'orientamento e non dovranno più essere compilate le tabelle statistiche.

Quanto all'articolo 14, istitutivo di un Osservatorio nazionale con il compito di monitorare l'applicazione della nuova disciplina degli esami di Stato, ritiene che esso debba riferire annualmente alle competenti Commissioni parlamentari. Giudica peraltro irrealistico che i presidenti delle commissioni d'esame possano predisporre la propria relazione ai fini del monitoraggio prima della chiusura dei lavori: al riguardo, potrebbe più utilmente essere fissato un termine di otto giorni dalla chiusura dei lavori stessi.

Per quanto riguarda infine l'articolo 15, egli deplora che, al comma 4, non venga specificato se i corsi di studio nei quali possono essere istituite classi terminali da parte degli istituti pareggiati legalmente riconosciuti siano quelli dello stesso indirizzo; suggerisce infine di invertire, al comma 10, il rapporto fra Ministro degli affari esteri e Ministro della pubblica istruzione, prevedendo un decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Il senatore RESCAGLIO, premessa una valutazione positiva della nuova disciplina degli esami di Stato che non potrà comunque far rimpiangere quella previgente fin troppo a lungo caratterizzata dalla provvisorietà della sperimentazione, sottolinea anzitutto il carattere innovativo dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 14, il cui compito principale sarà proprio quello di far constatare in futuro pregi e difetti della nuova regolamentazione. Le stesse modalità di calcolo del credito scolastico, da alcune parti giudicate forse a ragione riduttive, potranno essere verificate sul campo ed eventualmente modificate in prosieguo di tempo. Per il momento, appare prioritario preparare gli insegnanti ad una valutazione unitaria dello studente, che appare uno degli aspetti più significativi della riforma. Dopo aver manifestato apprezzamento anche per quanto riguarda l'articolo 12, relativo al credito formativo, con riferimento al quale gli appare corretto valutare ogni tipo di esperienza qualificata conseguita dal candidato, esprime l'auspicio che la nuova disciplina inneschi una proficua competizione fra scuole parificate (e presto paritarie) e scuole statali e che - nel tempo - la piena attuazione della terza prova scritta quale espressione della autonomia di ciascun istituto conferisca la giusta valorizzazione alla funzione dei consigli di classe.

Il senatore MASULLO svolge alcune brevi osservazioni sul contenuto dei nuovi esami di Stato. Compito del Parlamento in questa fase, ricorda, è infatti quello di verificare la corrispondenza dello schema di regolamento al dettato della legge da cui trae origine e la corretta interpretazione degli spazi che la legge stessa inevitabilmente lascia scoperti.

A tale riguardo, giudica negativamente l'anteposizione, fra gli obiettivi della seconda prova scritta di cui al comma 3 dell'articolo 4, dell'accertamento delle conoscenze specifiche del candidato rispetto all'esplicitazione dell'oggetto della prova stessa. In tal modo, risulta infatti oscura la natura dell'accertamento stesso. Analogamente oscura risulta poi a suo giudizio la finalità della terza prova a carattere pluridisciplinare, laddove essa è intesa ad accertare «le capacità di integrazione» raggiunte dal candidato. Infine, egli giudica ellittica la dizione del comma 5 dello stesso articolo 4, secondo cui il colloquio è inteso a accertare la capacità del candidato di approfondire sotto «vari profili» i diversi argomenti: stante il fatto che la legge n. 425 conferisce carattere multidisciplinare al colloquio, tale dizione dovrebbe essere a suo giudizio quanto meno integrata dalla precisazione che i profili di cui trattasi sono quelli disciplinari attinenti ad un unico tema. Stigmatizza altresì la dizione secondo cui il colloquio è volto a accertare la padronanza della lingua orale, dal momento che esso non può certo essere volto ad accertare la padronanza della lingua scritta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1998

**205ª Seduta***Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Piano di riordino del comparto di cabotaggio del Gruppo Finmare (n. 259)**

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 maggio 1995, n. 204. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C08ª, 0023ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 giugno scorso.

Il senatore BORNACIN, dopo aver sottolineato che il cabotaggio rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo complessivo del sistema dei trasporti, si dichiara favorevole al piano di riordino del gruppo Finmare e alla sua privatizzazione condizionando tuttavia il suo voto di astensione sulla proposta di parere favorevole all'accoglimento, da parte del relatore Parola, di una osservazione che metta in rilievo il problema occupazionale che potrebbe derivare dal riordino del gruppo Finmare e la necessità di prevedere garanzie a favore dei lavoratori.

Il senatore CASTELLI, dopo aver lamentato l'assenza del Governo anche durante l'esame di un atto così rilevante, annuncia di non essere in grado di esprimere alcun voto su un provvedimento che non fornisce alcuna indicazione reale o la possibilità di formarsi un'opinione su una questione di così ampio rilievo come la privatizzazione del gruppo Finmare.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente che, sul piano procedurale, non vi sono ostacoli alla prosecuzione dell'*iter* del provvedimento anche in assenza del rappresentante del Governo: dichiara tuttavia di condividere il rilievo del senatore Castelli affermando che si farà carico di segnalare tale problema all'Esecutivo stesso.

Il senatore TERRACINI, data l'assenza del rappresentante del Governo, propone di rinviare l'esame del provvedimento.

Con una dichiarazione di voto contrario del presidente PETRUCCIOLI, la proposta di rinvio avanzata dal senatore Terracini, posta ai voti è respinta.

Interviene quindi il senatore LAURO che, dopo aver annunciato il voto contrario di Forza Italia sullo schema di parere illustrato nella seduta di ieri, da conto di uno schema di parere alternativo a quello presentato dal relatore:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato il Piano di riordino del comparto di cabotaggio del gruppo Finmare,

preso atto che il Piano è diretto:

a creare un polo armatoriale integrato e focalizzato sul cabotaggio passeggeri, auto e merci, con un prodotto posizionato sull'alta velocità in condizioni di sicurezza;

a rendere il nuovo gruppo, che deriverà dal riordino, in grado di competere sul mercato nazionale a condizioni di piena parità con la concorrenza;

a porre le condizioni per un futuro processo di privatizzazione dell'intero gruppo, appena completata la ristrutturazione, attraverso la quotazione in borsa del capogruppo e la diffusione dell'azionariato, a cominciare dalla partecipazione dei dipendenti;

ad accelerare la procedura di dismissione delle partecipazioni di minoranza nelle società di navigazione a carattere regionale costituite ai sensi del primo comma dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1975, n. 169 e dall'articolo 15 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, riconoscendo le preferenzialità previste dalle stesse normative ed in carenza, privilegiando le richieste degli operatori locali che agiscono nel settore del trasporto di persone e di merci;

considerato che:

ai fini della privatizzazione la soluzione proposta è la semplificazione del gruppo con il superamento della *holding* Finmare e la progressiva integrazione societaria attorno alla Tirrenia;

alla base di questo processo è prevista una forte innovazione del modello organizzativo con una struttura divisionale che dovrebbe prevalere su quella societaria;

il piano è caratterizzato dalla concreta volontà di consolidare la presenza sul mercato del gruppo, elevandone gli *standard* di qualità e di produttività, sviluppando nuove aree di attività, applicando una politica tariffaria modulare;



esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) che lo sviluppo del gruppo nell'attività di cabotaggio sia di impulso all'intero sistema di trasporti intermodale e assicurati, fin da ora, una maggiore sinergia e coordinamento fra pubblico e privato e all'interno del pubblico fra Tirrenia e Ferrovie dello Stato S.p.A., assicurando una migliore utilizzazione delle flotte nelle fasi di picco, una razionalizzazione dei tragitti e una flessibilità delle tariffe; che il processo di privatizzazione del gruppo Finmare, nella progressiva integrazione societaria attorno alla Tirrenia, venga attuato con immediatezza, dando priorità alla dismissione di partecipazioni non strategiche, con particolare riguardo alle partecipazioni minoritarie della Finmare nelle società di navigazione a carattere regionale la cui partecipazione maggioritaria è già detenuta dalla Tirrenia;

b) che, pur rinviando alla scadenza delle convenzioni, il trasferimento alle regioni di funzioni di programmazione e il relativo finanziamento, la Divisione trasporti regionale, cominci ad operare in rete con le regioni interessate al fine di contribuire allo sviluppo della logistica e dell'intermodalità;

c) che venga garantita la continuità territoriale con le isole con particolare riferimento alla mobilità della popolazione residente, facendo permanere anche al termine delle convenzioni obblighi di servizio ai fini sociali adeguatamente quantificati e convenzionati attraverso procedure di gara conformemente a quanto previsto nella Comunicazione C 205/97 in tema di orientamenti comunitari sugli obblighi di pubblico servizio e relativi contratti,

d) che il Piano di riordino e il successivo Piano industriale non debbano procedere solamente al restringimento delle attività del gruppo con la conseguente riduzione del personale quanto piuttosto alla creazione di nuove opportunità di sviluppo e nuove attività/business, per ricollocare l'eventuale personale eccedente; si dovrà, inoltre, procedere alla privatizzazione di eventuali servizi non essenziali, i cui costi pesino eccessivamente sui conti del gruppo;

e) che l'accentramento delle funzioni strategiche e di coordinamento, da perseguire con grande decisione verso un'unica società operativa, non provochi un addensamento eccessivo delle funzioni amministrative rispetto alle funzioni operative, con il conseguente depotenziamento dell'Adriatica e delle società regionali;

f) che il piano di riordino sottovaluta lo sviluppo possibile e necessario nel versante adriatico, dove la concorrenza dei vettori greci e turchi deve essere compensata con un maggiore e definitivo impegno del Governo sul corridoio adriatico con una effettiva priorità al cabotaggio e alle strutture logistiche connesse, con lo sviluppo di nuovi traffici verso l'Est e il Nord Africa, il Medio Oriente e i Paesi del Mar Nero, avvalendosi a tal fine anche di una decisa azione promozionale da parte del Ministero degli esteri. In questo quadro si dovrebbero identificare gli obiettivi e, attraverso procedura di gara aperta sia al pubblico che al privato, assegnare specifiche convenzioni a più bassi costi per l'erario;

g) che il piano industriale dovrebbe essere elaborato subito ed attuare e sviluppare in modo efficace e operativo gli indirizzi molto gene-

rali del riordino, apportandovi anche le correzioni e gli arricchimenti e specificazioni necessarie.

La Commissione ritiene comunque che si debbano verificare preliminarmente a quanto sopra espresso le possibilità di acquisto dell'intero o di singole componenti del Gruppo pubblico da parte di operatori privati del settore fermi restando, per gli acquirenti, i diritti e gli obblighi scaturenti dalle Convenzioni fino alla loro naturale scadenza e gli stessi livelli di sicurezza nell'espletamento dei servizi sociali.

La Commissione si fa portavoce delle preoccupazioni dell'armamento italiano per la più ampia deroga accordata alla Grecia fino a tutto il 2003, senza condizioni di reciprocità, permettendo così alla flotta greca di operare liberamente sul cabotaggio italiano a partire dal 1 gennaio 1999 nel settore traghetti misti merci/passeggeri.

La Commissione ritiene pertanto che il Piano di riordino debba essere validamente inserito in una politica marittima sul cabotaggio più in generale volta ad eliminare, a far data dal 1 gennaio 1999, lo svantaggio competitivo esistente tra la gestione italiana e quella della più bassa concorrenza a livello comunitario».

Il senatore LO CURZIO, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare sullo schema di parere elaborato dal relatore Parola sottolinea la necessità di inserire un'osservazione circa lo sviluppo dell'attività marittima nell'ambito dei Paesi del bacino del Mediterraneo affinché sia assicurato il collegamento marittimo tra Siracusa e Malta.

Il relatore PAROLA dichiara di poter accogliere, ed opportunamente integrare il testo dello schema di parere, le osservazioni avanzate dal senatore Manis in relazione al punto c), quelle del senatore Sarto e del senatore Lo Curzio riguardo all'attuazione del piano industriale e quelle del senatore Bornacin in relazione al problema occupazionale che dalla privatizzazione potrebbe derivare.

Il senatore MANIS, dato l'accoglimento nel parere delle sue osservazioni, annuncia il suo voto favorevole.

Il senatore BOSI, pur dichiarando di condividere le scelte strategiche contenute nel piano di riordino del gruppo Finmare, annuncia tuttavia il proprio voto contrario in quanto ritiene inopportuno il passaggio delle aziende regionali alla società Tirrenia.

Il presidente PETRUCCIOLI pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni avanzata dal Relatore che risulta approvata. È pertanto preclusa la votazione sulla proposta di parere illustrata dal senatore Lauro.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**INDUSTRIA (10ª)**

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1998

**163ª Seduta***Presidenza del Presidente*

CAPONI

*Interviene il sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato LADU.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario LADU risponde all'interrogazione n. 3-01980. Dopo aver segnalato come, sulle vicende che interessano la Olivetti *Personal Computers*, sia in pieno svolgimento, presso il Ministero dell'industria, una concertazione tra le organizzazioni sindacali, gli enti locali ed i responsabili dell'azienda, traccia analiticamente la storia più recente di questa azienda, controllata dal 1997 dalla  *Holding Piedmont International*. A seguito dell'acquisizione del controllo da parte di quest'ultima società, le attività della Olivetti *Personal Computers* sono risultate suddivise in tre differenti comparti: attività di sviluppo e produzione; distribuzione e vendita; gestione dei crediti internazionali.

Dal settembre 1997 è iniziato un radicale processo di trasformazione e ridefinizione degli obiettivi. Le principali azioni intraprese sono: la revisione dell'intera gamma dei prodotti offerti, la implementazione del processo di *build to order* (che consente di produrre direttamente sulla base degli ordini dei clienti); la ottimizzazione dei processi di acquisto. Questo processo di ristrutturazione – reso più complesso da gravi difficoltà finanziarie per far fronte alle quali si è assunta l'iniziativa di richiedere un intervento di sostegno da parte della società ITAINVEST – comporta una riduzione di circa 600 unità del numero degli addetti, sulla quale si registra il dissenso delle organizzazioni sindacali, che non accettano, in particolare, la scelta dell'azienda di ricorrere alla cassa integrazione straordinaria per 449 dipendenti.

A fronte di questa grave situazione il Ministro dell'industria ha incontrato, nei giorni scorsi, le rappresentanze delle organizzazioni sindacali e delle istituzioni locali, avviando una verifica con tutti i soggetti interessati per una positiva soluzione della vicenda, nel segno di una ridefinizione delle prospettive di sviluppo industriale dell'azienda.

Il senatore TAPPARO dichiara la propria soddisfazione parziale. Se vi sono, infatti, nella risposta del Governo elementi che inducono a sperare nella individuazione di una soluzione industriale e di sviluppo alla crisi della Olivetti *Personal Computers*, desta invece preoccupazione la esiguità degli strumenti messi in campo, nonché il mancato richiamo alle gravi responsabilità della Olivetti. Più in particolare, le iniziative intraprese – segnatamente il ricorso all'intervento di ITAINVEST – non possono risolversi in un mero risanamento finanziario dei conti aziendali, ma devono essere tese allo sviluppo di questa importante realtà industriale che, con il drastico taglio del personale ipotizzato, rischia di essere ridotta al di sotto di quella massa critica necessaria per conservare un autonomo ruolo produttivo, avviandosi a divenire una mera azienda di commercializzazione dei prodotti informatici.

Al riguardo, nel segnalare le timidezze del Governo nella realizzazione del preannunciato piano per l'informatica, ribadisce la necessità di ricorrere a politiche attive macro-economiche ed industriali per far fronte al problema della disoccupazione, e, con specifico riferimento al caso oggetto dell'interrogazione, lamenta la assenza di un chiaro progetto industriale da parte del *management* della Olivetti *Personal Computers*; un *management* che si è dimostrato, a suo avviso, incapace di sfruttare le opportunità che il mercato ha fornito e fornisce e che fa riferimento ad una proprietà parcellizzata che non sembra interessata ad un'attiva azione di rilancio industriale.

Conclusivamente, lamenta la mancata evidenziazione delle gravi responsabilità della Olivetti, pur riconosciute da recenti pronunce dell'autorità giudiziaria, in particolare per quanto attiene alla persistente violazione degli impegni presi da questa società, al momento della vendita di Olivetti *Personal computers*, nei confronti del personale.

#### IN SEDE REFERENTE

**(1073) CIMMINO.** – *Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna*

**(2537) CAPONI ed altri.** – *Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, concernente la disciplina delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna*

(Esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Il relatore ZILIO rileva preliminarmente come i disegni di legge in titolo si prefiggano l'obiettivo comune di ridefinire il profilo professionale delle categorie interessate, che attualmente si articola in tre figure professionali, prevedendone la confluenza in quella unitaria di acconcia-

tore. La normativa vigente in materia appare superata e fonte di dubbi interpretativi da parte dei comuni, con conseguenti difficoltà per gli operatori: i criteri di rilascio delle autorizzazioni, ad esempio, sono tali da dar luogo a discriminazioni fra le diverse figure professionali previste. Dopo aver citato la sentenza del Consiglio di Stato n. 6 dell'11 gennaio 1989, che postula l'opportunità di una considerazione unitaria delle categorie citate, nonché la direttiva 82/489 dell'Unione europea, che prevede la possibilità per gli Stati membri di regolare autonomamente l'accesso alla professione e lo stabilimento a figure specializzate di acconciatore, sottolinea l'esigenza di assicurare che gli itinerari formativi siano oggetto di una revisione in conformità con le esigenze attuali e gli orientamenti comunitari, consentendosi in tal modo anche alle imprese italiane la libera circolazione all'interno dell'Unione.

Si sofferma poi sull'esigenza – sottesa anch'essa ai disegni di legge in titolo – di garantire agli operatori la possibilità di fornire alla propria clientela prodotti inerenti alla loro attività. Sono, infine, previste norme transitorie che consentono agli attuali esercenti l'attività il diritto di conseguire la nuova qualifica di acconciatore, nonché norme particolari per i barbieri, cui è consentito di continuare a svolgere l'attività attuale o di conseguire la nuova qualifica, previa apposita riqualificazione professionale.

Passa, quindi, all'esame dettagliato dell'articolato, effettuando raffronti puntuali tra i due disegni di legge, per molte parti identici o simili. Più ampio appare il disegno di legge n. 2537 nell'individuare le materie fondamentali di insegnamento, mentre entrambi i provvedimenti necessitano probabilmente di un aggiornamento alla luce della nuova disciplina sul commercio entrata recentemente in vigore, laddove fanno riferimento all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426. Conclude affermando che la materia merita comunque l'attenzione della Commissione e propone la costituzione di un comitato ristretto per la stesura di un testo unificato, previo lo svolgimento di una serie di audizioni.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MUNGARI manifesta il suo consenso all'ipotesi di audizioni delle associazioni delle categorie interessate. Esprime, quindi, alcune perplessità sulla terminologia usata nei due disegni di legge che trattano alternativamente di imprese, di operatori individuali o di artigiani. Richiama, infine, l'attenzione sui recenti orientamenti comunitari, volti a prevenire qualunque restrizione alla concorrenza, anche attraverso la definizione di categorie professionali e produttive.

Il senatore PAPPALARDO, premesso che il suo intervento va riferito non soltanto ai disegni di legge in titolo, ma a tutta una serie di proposte di legge attualmente all'esame della Commissione, che si pongono come obiettivo la disciplina *ex novo* di attività professionali o la modifica di discipline vigenti che le riguardano, manifesta alcune perplessità sulla tendenza ad estendere la regolamentazione di professioni e

attività professionali, nonchè sull'uso indiscriminato del termine professione. Mentre per le professioni intellettuali, infatti, si muove in direzione di una liberalizzazione degli accessi, per altri tipi di attività si rischia di andare in direzione opposta. Occorre, al riguardo, soddisfare le esigenze di tutela dei consumatori, ma contrastare nel contempo le istanze di tipo protezionistico-corporativo. Dichiara di condividere, quindi, alcuni obiettivi dei citati disegni di legge, ma si dice preoccupato per quelle norme che potrebbero rendere più difficile l'accesso alle attività.

Con riferimento ai disegni di legge in titolo ed in particolare al disegno di legge n. 2537, gli appaiono troppo numerose le materie di insegnamento previste; discutibile è, poi, che fra di esse – pur così estese – manchi il richiamo a nozioni di igiene. Parimente discutibile gli appare la norma tesa a disciplinare i casi in cui è consentito lo svolgimento dell'attività di acconciatura presso la sede designata dal cliente. Conclude affermando che qualunque regolamentazione normativa in materia deve essere coerente con il generale processo di liberalizzazione in atto.

Il senatore TRAVAGLIA si associa alle argomentazioni svolte dai senatori Mungari e Pappalardo. A suo modo di vedere, si è in presenza di un eccesso di regolamentazione, che va ben oltre il merito dei provvedimenti in titolo (la sua forza politica non si pone in contrasto con le categorie da essi interessati), ma che postula una ponderazione sui contenuti dell'attività legislativa. Al riguardo, egli ritiene necessaria una riflessione della Commissione, volta ad individuare delle linee guida per l'insieme delle attività che ci si propone di regolamentare, onde evitare di pervenire al caso limite della regolamentazione della «professione di poeta». Dopo essersi richiamato ad una recente segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in cui si rileva che la protezione e l'eccesso di regolamentazione delle attività e dei mercati possono ostacolare lo sviluppo delle attività produttive e dell'offerta di servizi, limitando l'ingresso di nuovi soggetti e bloccando l'evoluzione dell'offerta verso equilibri più coerenti con le esigenze della domanda, manifesta il suo consenso alle audizioni prospettate, richiamando ancora una volta l'attenzione sulla necessità di orientare la legislazione secondo linee coerenti.

Il senatore CAZZARO ritiene che il problema posto dal senatore Pappalardo sia meritevole di attenzione: esso si pone non solo per i disegni di legge in titolo, ma per una serie di altri provvedimenti all'esame della Commissione. Occorrerà evitare di muovere in direzioni contraddittorie, tenendo presente che per il settore del commercio si è adottato un orientamento di liberalizzazione, mantenendo una serie di regole per un settore particolarmente sensibile come quello alimentare. È opportuno, quindi, un richiamo alla coerenza e al perseguimento di linee guida, che affidino ai meccanismi di mercato tutte quelle attività che non richiedano un'apposita regolamentazione, e che si preoccupino invece di dettare norme per quelle che – come ad esempio il settore alimentare o quello degli istruttori e delle guide subacquee – per la loro delica-

tezza e per i profili di tutela della salute e della sicurezza che comportano, postulano un'apposita disciplina. A tali linee ci si dovrà attenere nella stesura dei testi unificati dei disegni di legge attualmente all'esame della Commissione, fra cui quelli di cui egli è relatore, concernenti le attività grafiche e fotografiche.

Il senatore PONTONE, dopo aver richiamato l'attenzione sulla delicatezza dell'attività svolta dai parrucchieri e dai barbieri, manifesta l'avviso che il legislatore dovrebbe adottare orientamenti uniformi per tutte le categorie, evitando indebite disparità di trattamento. Richiama, quindi, l'attenzione sul problema degli assicuratori della regione Campania, esposti alle pressioni della criminalità organizzata, e chiede che venga programmata al riguardo l'audizione dell'ANIA, dell'ISVAP e dei sindacati.

Il presidente CAPONI si dice sensibile alle osservazioni formulate dal senatore Pappalardo, ma ritiene che il rischio di introdurre norme a carattere corporativo vada ovviato ponendo particolare attenzione a tale problema nel corso dell'esame dei disegni di legge in titolo. L'obiettivo fondamentale ad essi sotteso, non gli pare, infatti, quello di impedire l'ingresso di nuovi addetti alle attività di acconciatori, ma piuttosto un opportuno e necessario adeguamento ad una realtà economica e professionale non più conforme alle esigenze. Non si introduce, infatti, in questi settori una normativa nuova, ma si interviene su una disciplina già vigente – che distingue tre figure professionali non più al passo con i tempi – raggruppandole nella più moderna figura dell'acconciatore.

Si chiude la discussione generale.

Il presidente CAPONI propone quindi che, conformemente alla richiesta avanzata dal relatore, si proceda alla costituzione di un comitato ristretto che procederà preliminarmente allo svolgimento delle audizioni. Invita, quindi, i rappresentanti dei Gruppi a designare i componenti del detto comitato ed il relatore Zilio a formulare un programma di incontri con le categorie interessate.

Dopo che il senatore PAPPALARDO ha invitato ad includere nelle prospettate audizioni anche i giovani disoccupati eventualmente interessati ad iniziare le attività oggetto dei disegni di legge, la Commissione conviene con le proposte avanzate.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A007 000, C10ª, 0033ª)

Il senatore PONTONE ribadisce la richiesta, da lui avanzata nell'intervento svolto nella seduta odierna, di programmare l'audizione dell'ISVAP, dell'ANIA e dei sindacati delle categorie degli assicuratori per esaminare la grave situazione nella quale si trovano i periti

e i liquidatori, esposti alle minacce ed ai ricatti della criminalità organizzata.

Il senatore MUNGARI fa presente che si tratta di un problema generale, esploso recentemente a Napoli, ma che riguarda tutto il Mezzogiorno, dove i titolari di ispettorati subiscono frequentemente minacce e soprusi. Recentemente in Calabria sono stati aggrediti due ispettori, che, per timore di rappresaglie, non hanno presentato denuncia.

Dopo che il presidente CAPONI ed il sottosegretario LADU hanno fatto presente che si tratta di una materia delicata, che esorbita le competenze della Commissione (mentre è comunque allo studio del Governo un disegno di legge che potenzia il potere di vigilanza dell'ISVAP), ed il senatore MUNGARI ha suggerito che si rivolga una raccomandazione alla Commissione antimafia perchè svolga un'apposita indagine in materia, il presidente CAPONI invita, comunque, il senatore Pontone a formulare un'apposita richiesta che verrà sottoposta al prossimo Ufficio di Presidenza.

*La seduta termina alle ore 17.*



**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1998

**242<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15,10.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(A007 000, C11<sup>a</sup>, 0091<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE ricorda che è imminente la scadenza del termine assegnato dalla Presidenza del Senato per riferire sul disegno di legge n. 2049, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 23 aprile 1998. È altresì imminente la scadenza del termine a suo tempo indicato dalla Commissione stessa per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulla situazione degli stabilimenti ILVA di Taranto e Novi Ligure. Si rende pertanto opportuno predisporre per la prossima settimana un calendario che, compatibilmente con gli orari delle sedute dell'Assemblea, consenta di disporre del tempo necessario per far fronte ai numerosi impegni della Commissione. Propone pertanto di anticipare alle ore 14,30 l'orario di inizio delle sedute di martedì e mercoledì, e di prevedere che la seduta di giovedì inizi alle ore 14,45, considerato che è già stato fissato, per le ore 14,00 l'incontro con il senatore Tapparo, relatore sui disegni di legge in materia di previdenza per i lavoratori esposti all'amianto, con una delegazione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, aperto a tutti i componenti della Commissione, secondo quanto è stato deciso nella seduta di ieri. Propone altresì di prevedere che giovedì 25 giugno si tenga una seduta anti-meridiana, prima dell'inizio della seduta dell'Assemblea.

Su tale proposta prende la parola il senatore TAPPARO, segnalando che la Giunta per gli affari delle Comunità europee si riunisce abitualmente in orari che coincidono con quello da ultimo proposto dal Presidente, in particolare mercoledì e giovedì. Propone pertanto che un'eventuale convocazione della Commissione nella mattina di giovedì 25 giugno avvenga sulla base di un'intesa con la Presidenza della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Dopo brevi interventi dei senatori DI BENEDETTO, MULAS e BATTAFARANO, la Commissione, accogliendo la proposta del PRESIDENTE, decide di anticipare l'orario iniziale delle sedute da convocare per la prossima settimana e di prevedere, previo accordo con la presidenza della Giunta per gli affari delle comunità europee, anche una eventuale seduta nella mattina di giovedì 25 giugno.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione degli stabilimenti del gruppo ILVA di Taranto e Novi Ligure: discussione sulla proposta di documento conclusivo**

(R048 000, C11ª, 0003°)

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 27 maggio 1998.

Il PRESIDENTE ricorda che, con la seduta del 27 maggio, si è concluso il programma delle audizioni.

Dà quindi la parola al senatore Montagnino, che svolgerà una prima esposizione in ordine agli elementi di valutazione acquisiti dalla Commissione nel corso dell'indagine.

Riferisce alla Commissione il senatore MONTAGNINO, il quale rileva come, dalle audizioni effettuate dalla Commissione e dalla documentazione acquisita, sia emersa una situazione, nell'ambito degli stabilimenti ILVA di Taranto e Novi Ligure, che può a giusto titolo essere definita anomala, e ciò sia sotto il profilo delle relazioni industriali che delle condizioni di sicurezza.

L'indagine nasce da una proposta del senatore Curto diretta a promuovere un'inchiesta parlamentare, proposta poi rimodulata a seguito di una analoga iniziativa del senatore Battafarano.

Dagli accertamenti condotti sembra emergere la tendenza ad un uso disinvolto del potere gestionale da parte dell'azienda, e sono state riscontrate condizioni di conflittualità particolarmente acuta tra le organizzazioni sindacali e la proprietà. Non può inoltre non formare oggetto di attenta riflessione la ricorrenza delle contestazioni e dei rilievi da parte delle strutture pubbliche preposte al controllo della sicurezza del lavoro, anche per la loro provenienza da organismi «terzi».

Sul versante delle relazioni sindacali, le prospettazioni delle organizzazioni dei lavoratori riflettono certamente anche una certa animosità, agevolmente comprensibile in una situazione che vede il sindacato in grave difficoltà nel far fronte ai propri compiti, in relazione a un atteggiamento della controparte datoriale che viene denunciato come di pre-giudiziale avversione.

Benchè gli elementi di informazione rappresentati dai singoli soggetti auditi siano certamente degni della massima considerazione, appare opportuno che la Commissione ancori le sue valutazioni per quanto possibile a dati di fatto non controvertibili, o comunque provenienti da fonti istituzionalmente *super partes*.

Appare pertanto particolarmente significativo quanto è emerso dall'audizione della Direzione provinciale del lavoro di Taranto, così come integrato dal documento consegnato dallo stesso organo agli uffici.

Il quadro che emerge è di grave conflittualità, così come univocamente confermato sia dalle organizzazioni sindacali che dall'azienda. Tale situazione viene ascritta anche alla tendenza della proprietà ad esercitare le scelte gestionali senza un preventivo confronto con i sindacati, anche ove tali scelte presentino implicazioni in termini di sicurezza e igiene del lavoro.

Particolarmente significativo in ordine al clima delle relazioni sindacali è l'episodio che ha visto l'azienda, all'indomani di uno sciopero svoltosi il 13 gennaio di quest'anno, reagire con una serie di procedimenti disciplinari, arrivando a ricorrere alla misura del licenziamento, per fatti connessi all'astensione dal lavoro. Tale vicenda comporta una inaccettabile compromissione del diritto di sciopero garantito a tutti i cittadini dalla Costituzione.

Lo stesso documento della Direzione provinciale del lavoro di Taranto segnala poi il ricorso da parte della direzione aziendale di «strumenti di persuasione» non consentiti.

Risulta infine che l'azienda ha relegato un consistente gruppo di suoi dipendenti presso un edificio – cosiddetta «palazzina LAF» – privo di acqua potabile e di allacciamenti telefonici e, ciò che è più grave, lo ha di fatto estromesso da qualunque attività lavorativa. Tale collocazione comporta un rilevante pregiudizio per la salute psicofisica e la stessa dignità dei diretti interessati, ma il danno si riflette anche sulla generalità dei dipendenti dell'azienda, che si trovano esposti, in presenza di una latente prospettiva di assegnazione nello stesso reparto «LAF», ad un formidabile condizionamento psicologico.

Al riguardo, osserva come la situazione esistente presso la «palazzina LAF» non possa trovare alcuna giustificazione, neanche tenendo conto dello stato esasperato delle relazioni industriali presso lo stabilimento ILVA di Taranto. Essa richiede pertanto interventi incisivi diretti a rimuovere soluzioni organizzative in stridente contrasto con i diritti e la stessa dignità dei lavoratori.

Per quanto riguarda il clima delle relazioni sindacali, va tenuto presente che l'azienda non contesta sostanzialmente, almeno per una buona parte dei casi, i fatti che le vengono ascritti dalle organizzazioni dei lavoratori, pur rivendicandone la legittimità sulla base di una lettura estensiva del potere di direzione aziendale.

In tale contesto, a quanto si è appreso, sono tuttora pendenti numerosi ricorsi ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori.

In generale, sarebbe auspicabile che i rappresentanti dello Stato presenti sul territorio si adoperassero in modo più incisivo per rimuovere situazioni che sembrano presentare profili di vera e propria anomalia.

Un secondo ordine di considerazioni attiene alla sicurezza e all'igiene del lavoro.

Occorre al riguardo tener presente che già di per sè la produzione siderurgica è caratterizzata da un alto margine di rischio, e che tale situazione risulta aggravata dalla vetustà degli impianti.

Per quanto riguarda il problema dell'amianto, dalle stesse dichiarazioni del responsabile per la sicurezza e l'ambiente del gruppo Riva, ingegner Nocca, risulta come gli interventi di bonifica vengano effettuati soltanto caso per caso, e come sia esclusa la realizzazione di un piano di risanamento generale. Da ciò emerge una evidente sottovalutazione del rischio amianto, mentre potrebbero risultare anche profili di inadempienza rispetto alle prescrizioni di cui alla legge n. 257 del 1992.

Più in generale, dai rilievi formulati dal dipartimento di prevenzione dell'Azienda di Unità sanitaria locale Taranto/1 emerge come, nel solo 1997, siano stati redatti ben 80 verbali, 50 prescrizioni e 50 informative all'autorità giudiziaria relative a violazioni di norme sulla sicurezza del lavoro. Nè appaiono rassicuranti le dichiarazioni dell'Azienda circa l'ammontare degli investimenti per la manutenzione, che sembrano segnare il passo nel 1997 rispetto all'anno precedente.

Un altro elemento di persistente pericolosità è rappresentato dalla presenza di numerosi trasformatori contenenti apirolio; al riguardo, vi sono numerose segnalazioni di insorgenza di malattie professionali correlate a tale sostanza. Su tale questione, sono emersi dubbi circa l'osservanza delle prescrizioni di legge da parte dell'azienda, anche se questa rileva che è in corso un programma di rapida sostituzione dei trasformatori. Viene inoltre annunciato un piano per la desolforazione delle emissioni, che comporterebbe un investimento pari a circa 90 miliardi; da parte delle organizzazioni sindacali peraltro si rileva come si tratterebbe in sostanza di finanziamenti ormai da tre anni periodicamente riproposti, e sistematicamente rinviati.

Ha formato poi oggetto di contestazioni il rifiuto frapposto dall'azienda al rilascio di copia del Documento di valutazione rischi. Di fatto, questa, si dichiara disponibile unicamente a consentire la consultazione del Documento da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso gli uffici dell'amministrazione.

In tal modo, pur rispettando formalmente il dettato del decreto legislativo n. 626 del 1994, l'azienda sembra pregiudicare di fatto la possibilità di un'effettivo esame del Documento da parte dei RLS, trattandosi di un testo di circa 1.000 pagine.

Elementi di preoccupazione sono inoltre emersi, sia pure in termini meno gravi che per lo stabilimento di Taranto, anche relativamente alla situazione esistente presso l'impianto di Novi Ligure.

Il PRESIDENTE ricorda come la Commissione, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione dell'indagine possa approvare un documento per formulare sulla vicenda oggetto dell'esame le proprie valutazioni.

Dichiara quindi aperta la discussione.

Il senatore MANZI rileva come dall'indagine sia emersa con chiarezza la tendenza dell'azienda a perseguire in modo incondizionato

l'obiettivo dell'incremento della produttività, anche a scapito della sicurezza e al prezzo di un serio logoramento delle relazioni industriali.

In tale contesto, si colloca la scelta di istituire, con la «Palazzina LAF», una sorta di «reparto confino», secondo un modulo che sembra ricalcare soluzioni organizzative, ampiamente sperimentate negli anni '50, che si credevano consegnate alla storia.

In conclusione, sottolinea l'opportunità che il documento conclusivo dell'indagine fornisca indicazioni incisive sulle varie tematiche emerse, e particolarmente sulla salvaguardia dei diritti dei lavoratori della «Palazzina LAF» e sull'esigenza di un pieno rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro.

Ove ciò accadesse, il Senato farebbe pervenire un importante segnale di attenzione nei confronti di lavoratori che si trovano a vivere una situazione certamente non facile.

Il senatore DI BENEDETTO fa presente innanzitutto di condividere in larga misura il contenuto della relazione svolta dal senatore Montagnino, pur rilevando che le dimensioni dello stabilimento Ilva di Taranto e le difficoltà della transizione dalla gestione pubblica a quella privata possono in parte spiegare l'abnorme livello di conflittualità che è stato evidenziato.

In ogni caso, dagli elementi acquisiti dalla Commissione sembra emergere come l'azienda non abbia pienamente ottemperato agli obblighi derivanti dal contratto di acquisto dell'Ilva e dai successivi accordi con i sindacati in ordine alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Risulta inoltre inaccettabile che l'aumento dei margini di profitto sia perseguito con sistemi che offendono la dignità dei lavoratori, come l'istituzione di un «reparto confino».

Sottolinea infine come siano emersi dall'indagine forti dubbi sulla regolarità delle condizioni di lavoro e dei trattamenti retributivi e previdenziali per il personale delle ditte subappaltatrici, anche a causa dell'insufficienza dei controlli dell'INAIL e della stessa Ilva.

Il senatore CURTO, pur esprimendo apprezzamento per i contenuti dell'esposizione del senatore Montagnino, si dichiara non del tutto soddisfatto di essa, soprattutto sotto il profilo della completezza. Per lo stesso motivo, egli è perplesso anche per quanto riguarda gli interventi di quanti hanno a suo tempo sollecitato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva e la conseguente sospensione dell'esame del Documento XXII, n. 44, istitutivo di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla situazione dello stabilimento ILVA di Taranto, di cui egli è primo firmatario.

A suo avviso sarebbe stato comunque preferibile disporre di uno schema di documento conclusivo sul quale avviare il confronto e valutare la possibilità di una conclusione unitaria dell'indagine, ovvero, in mancanza di accordo, dell'espressione di eventuali documenti di minoranza. Una conclusione unitaria sarebbe comunque auspicabile, anche al fine di esplicitare una posizione chiara e tempestiva del Parlamento sui problemi oggetto dell'indagine, e di evitare che il rinvio delle conclusio-

ni di essa si traduca in un ancor più marcato rinvio della decisione da assumere in merito alla proposta di inchiesta parlamentare. Una eventuale dilazione, infatti, oltre a gettare discredito sulla classe politica, rafforzerebbe le posizioni di quegli imprenditori che concepiscono la direzione aziendale come un insieme di poteri da esercitare arbitrariamente e sottratti alle regole del diritto comune.

Va infine sottolineata l'inopportuna iniziativa di una Commissione permanente della Camera dei deputati che, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza di coordinamento con il Senato, ha adottato nella giornata di ieri una propria deliberazione sui temi oggetto dell'indagine in titolo, in particolare sulla questione della palazzina LAF.

Il PRESIDENTE osserva, con riferimento ai rilievi del senatore Curto, che il senatore Montagnino ha svolto nella seduta odierna una prima relazione, preliminare alla presentazione di una proposta di documento conclusivo, aderendo a una precisa richiesta rivoltagli dalla Presidenza della Commissione, dato che lo stesso senatore Montagnino aveva in un primo tempo chiesto un breve rinvio della discussione, proprio per la richiamata esigenza di completezza dell'esposizione. La Presidenza ha infatti ritenuto comunque necessario avviare una prima riflessione sull'impostazione delle conclusioni dell'indagine, in considerazione dell'imminente scadenza dei termini che la Commissione stessa aveva indicato nella richiesta di autorizzazione a svolgere l'indagine in titolo, a suo tempo indirizzata alla Presidenza del Senato. Per quanto riguarda un'altra osservazione del senatore Curto, fa presente che il regolamento del Senato, al citato comma 6 dell'articolo 48, parla della possibilità di adottare al termine dell'indagine conclusiva un documento conclusivo, e, non facendosi cenno a documenti di minoranza, deve intendersi che tale eventualità è esclusa. È invece possibile che si pervenga alla votazione su testi alternativi. Si tratta di un'eventualità che egli comunque auspica si possa evitare, poichè a suo avviso è possibile pervenire ad un documento unitariamente approvato da tutta la Commissione.

Informa infine che la Presidenza si è attivata per acquisire il documento approvato dalla Commissione attività produttive della Camera dei deputati, congiuntamente alla Commissione lavoro pubblico e privato, al quale ha fatto riferimento il senatore Curto.

Il senatore NOVI, nel dichiarare di condividere le valutazioni e gli auspici espressi dal Presidente, osserva che l'indagine conoscitiva in titolo ha focalizzato l'attenzione su un processo complesso e delicato quale l'esito della privatizzazione del più grande stabilimento del Mezzogiorno: avviando l'indagine, la Commissione ha infatti manifestato il suo interesse verso la condizione dei lavoratori dello stabilimento tarantino e ha sottolineato l'esigenza di fare il punto per quanto attiene alla realtà delle relazioni industriali, ritenendo che il recupero di competitività che deriva dal processo di privatizzazione non può realizzarsi in contrasto con gli interessi e le esigenze del mondo del lavoro e in contrapposizione al normale svolgimento delle relazioni tra le parti sociali. La presentazione di

uno schema di documento finale potrà pertanto costituire un'utile premessa per un approfondimento di questi temi.

Il senatore BATTAFARANO esprime apprezzamento per il modo con cui è stata avviata la discussione sulla conclusione dell'indagine conoscitiva, poichè l'esposizione del senatore Montagnino ha chiarito quali sono i punti da approfondire nell'ambito di un confronto che dovrà svolgersi e concludersi con rapidità, considerato il grande interesse che l'indagine in corso, per la sua capacità di individuare lucidamente gli aspetti più importanti della realtà dello stabilimento ILVA, ha destato nell'area di Taranto.

Restando quindi nell'ambito dell'impostazione della relazione del senatore Montagnino, il senatore Battafarano osserva che era prevedibile una trasformazione del sistema delle relazioni industriali in conseguenza del passaggio dalla proprietà pubblica alla proprietà privata; peraltro, l'arrivo a Taranto del gruppo Riva ha visto la città in posizione di benevola attesa, e non di preconcetta ostilità, come pure il presidente Riva ha sostenuto nel corso della sua audizione in Commissione. Anche l'atteggiamento inizialmente non del tutto amichevole da parte dell'amministrazione comunale, anch'esso ricordato dal presidente Riva nella medesima occasione, non ha poi avuto nei fatti alcuna conseguenza. In verità, si può affermare che la nuova proprietà ha rilevato, a un prezzo del tutto ragionevole, un'azienda in piena efficienza dal punto di vista industriale - vanno ricordati i lusinghieri risultati del 1995 e del 1996, e i mille miliardi di utili del 1997, dei quali ha parlato di recente un autorevole quotidiano finanziario - e con un organico già fortemente ridotto per effetto dei numerosi prepensionamenti concessi. La riduzione numerica dell'organico è dimostrata anche dal fatto che la cosiddetta «mobilità lunga» è stata concessa per l'ILVA di Taranto in misura notevolmente limitata, poichè erano pochissimi i lavoratori in possesso dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva richiesta dalla legge.

Nonostante le numerose premesse positive, l'ILVA per lungo tempo non ha ritenuto di dover presentare un piano industriale alle organizzazioni sindacali e alla città, e solo qualche mese fa è stato possibile disporre di tale documento, quasi in concomitanza con le audizioni predisposte nell'ambito dell'indagine in titolo. Il piano stesso, pur presentando spunti interessanti per quanto attiene agli investimenti, tace sul punto essenziale della gestione e del rapporto con i lavoratori, che costituisce invece l'elemento qualificante di un moderno sistema di relazioni industriali.

La proprietà Riva non sembra invece intenzionata a rinunciare a una politica di intimidazione nei confronti del personale: entrano a comporre un tale quadro la mancata attuazione degli accordi di salvaguardia dei livelli occupazionali, un uso discriminatorio ed antisindacale dei premi e degli incentivi, un comportamento ricattatorio nei confronti dei giovani assunti con contratto di formazione lavoro e un ricorso esasperato agli straordinari, spesso senza la prescritta comunicazione alla direzione provinciale del lavoro. L'esempio più eclatante di questo clima è offerto dal caso della palazzina LAF,

un autentico strumento di mortificazione della dignità dei lavoratori ivi confinati.

Dal punto di vista della sicurezza, nonostante un miglior andamento dell'indice degli infortuni, il numero degli incidenti, anche mortali, permane elevato, come è stato evidenziato da interrogazioni parlamentari, di alcune delle quali egli è firmatario. Dalla lettura dei documenti trasmessi dai soggetti pubblici preposti alla vigilanza, emergono poi altri elementi preoccupanti: in primo luogo l'assenza di una programmazione della manutenzione degli impianti, anche in funzione di una prevenzione attiva degli incidenti; in secondo luogo, la lentezza con cui procedono i piani di rimozione dell'amianto e dell'apirolio.

Anche la situazione di Novi Ligure – prosegue il senatore Battafarano – evidenzia numerosi elementi di difficoltà, come si è potuto constatare soprattutto dalle audizioni della Direzione provinciale del lavoro e della ASL competenti territorialmente.

È pertanto auspicabile che il documento che la Commissione si accinge a discutere evidenzii le carenze dell'azienda nella gestione delle relazioni industriali, la mancata attuazione degli accordi e l'inosservanza di norme legislative e contrattuali, specialmente per quanto attiene alla sicurezza del lavoro. Su tali aspetti – nei confronti dei quali va detto che da parte di altri organi istituzionali, a partire dalla regione Puglia, vi è stato un atteggiamento molto più permissivo, che ha consentito anche il perpetrarsi di taluni comportamenti da parte della Direzione del gruppo ILVA – è auspicabile che la Commissione pervenga a una conclusione unitaria.

Il senatore CURTO sottolinea che si pone comunque il problema di valutare, conclusa l'indagine conoscitiva, l'opportunità di riprendere l'esame del documento istitutivo di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stabilimento di Taranto.

Il PRESIDENTE osserva che una tale questione potrà essere affrontata solo dopo la discussione sul documento conclusivo dell'indagine e sui contenuti di esso.

Il senatore MULAS ritiene che nel documento conclusivo dovrà essere posto un particolare accento sui profili della sicurezza del lavoro e che non possa mancare, in esso, un riferimento alle modalità con cui si è realizzato il processo di privatizzazione. Peraltro, l'indagine non sembra avere acquisito elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già noti, e, sotto questo aspetto, anche il sopralluogo a Taranto non ha avuto un risultato rilevante. La proposta di inchiesta parlamentare conserva pertanto tutta la sua validità. Sul tema dell'amianto, alcuni interventi hanno evidenziato una certa trascuratezza dell'azienda nel dare attuazione ai piani di dismissione. A questo proposito, però, come risulta anche dalle risposte fornite dal Governo ad alcune interrogazioni parlamentari sulla presenza di amianto negli uffici e in altre strutture pubbliche, la posizione dello Stato e degli altri enti risulta altrettanto deficitaria e, pertanto, è necessario che la Commissione affronti questo problema in modo com-



plessivo, senza adottare un atteggiamento discriminatorio nei confronti delle imprese e di acquiescenza nei confronti dei soggetti pubblici.

Il senatore MONTAGNINO, dopo aver ringraziato il Presidente per aver chiarito i motivi per i quali nella seduta odierna non è stato presentato uno schema di documento conclusivo, che peraltro egli si riserva di presentare quanto prima, auspica che dal dibattito emergano arricchimenti ed integrazioni dei temi che egli ha ritenuto opportuno sottolineare come elementi qualificanti delle conclusioni dell'indagine in titolo. Alcuni interventi, peraltro, hanno fatto riferimento all'indagine stessa come un punto di passaggio obbligato in direzione della deliberazione dell'inchiesta parlamentare: in realtà, a suo avviso, una simile decisione può essere presa in considerazione solo dopo aver valutato attentamente i contenuti del documento conclusivo, di cui egli presenterà una bozza nella prossima settimana.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1998

**205<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno, con delega alla protezione civile, Barberi e per l'ambiente Calzolaio.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3352) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MANFREDI interviene dichiarando la sua contrarietà all'impianto di un decreto-legge che accomuna due diverse tematiche quali il rischio idrogeologico e gli interventi a favore delle comunità alluvionate della Campania. Nè appare corretto che norme aventi forza di legge siano emanate per far eseguire da soggetti istituzionali inadempienti le norme di una legge precedente: in luogo di procedure surrogatorie, si accresce la produzione cartacea di normative prive di reale efficacia, nè appare rimediare a questo stato di cose il principio della responsabilità unitaria più volte proclamato nel testo. Non si opera infatti un reale coordinamento tra amministrazioni già in passato incapaci di soddisfare i compiti loro conferiti, ma si segue un modello di decentramento che peraltro contrasta con il maggior ruolo attribuito al Ministero dell'ambiente.

Il riparto di competenze ministeriali parrebbe aver privilegiato proprio questo Dicastero, ma senza indicare i soggetti operativi nonchè le modalità di attuazione degli interventi: un reale criterio di connessione tra poteri e responsabilità avrebbe dovuto consigliare, invece, la valoriz-

zazione di enti maggiormente vicini alle popolazioni come le regioni. A tali enti territoriali dovrebbero essere affidati i finanziamenti per i quali il Dipartimento della protezione civile si assume il concorso nell'ammortamento dei mutui, nonchè le decisioni in merito alle provvidenze per le attività industriali di cui all'articolo 5. Richiede infine che siano ulteriormente precisate due questioni: da un lato, che l'ambito di applicazione dell'articolo 7 è ristretto alle sole comunità montane comprendenti i comuni alluvionati; dall'altro, quale fondamento abbiano le stime dei danni, allo scopo di riscontrarne la congruità rispetto al cospicuo stanziamento disposto dal decreto in titolo.

Il presidente GIOVANELLI comunica che il senatore Specchia ha trasmesso al Capo dello Stato una lettera di richiesta del ritiro del decreto-legge in titolo, per l'incongruità della sua copertura finanziaria riferita ai primi due articoli; nel prendere atto di tale determinazione politica, il Presidente dichiara che per quanto riguarda il Senato i profili di copertura finanziaria competono alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Dà poi conto di un colloquio con il ministro Bassanini, il quale – pur non escludendo, compatibilmente con i suoi impegni internazionali, la sua partecipazione alla procedura informativa della Commissione, nei termini richiesti ieri alla Presidenza del Senato – ha rilevato che una disamina delle più generali tematiche del riassetto di competenze sulla difesa del suolo non può richiedersi al titolare del Dipartimento della funzione pubblica, ma attiene alla responsabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Pertanto, se – come è emerso dalla discussione generale – si ritiene utile completamento dei lavori la conoscenza di come il Governo intenda affrontare la questione del soggetto istituzionale unitario in materia di territorio, appare necessario audire il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Micheli.

Non facendosi osservazioni, si intende accolta la proposta del Presidente di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, chiarimenti sulla questione del riassetto delle competenze ministeriali in materia di difesa del suolo, mediante comunicazioni da rendere in Commissione.

Replica agli intervenuti in discussione generale il relatore VELTRI, secondo cui la responsabilità decisionale della politica comporta la necessità di prefigurare non soltanto misure di risanamento ambientale nelle aree disastrose, ma anche un percorso nuovo che costituisca la premessa per un riordino di competenze più complessivo della materia. Tale questione non può che essere sviluppata dal Parlamento, mediante l'esame di disegni di legge che tendano a scardinare il groviglio di interessi che ostacola le potenzialità di intervento sul territorio contro il dissesto idrogeologico; a tal fine (da propiziarsi anche con un apposito ordine del giorno), sin dall'esame in Assemblea del disegno di legge in titolo si potrebbe procedere ad una sessione di lavori sulla difesa del suolo che si componga anche della trattazione delle mozioni presentate dal relatore e dal senatore Lauro (già calendarizzate), pur ponendo la massi-

ma attenzione affinché non ne risulti ritardata la celere conversione del provvedimento in titolo.

Rispetto a tale ampia disponibilità della maggioranza al dibattito politico-parlamentare sulla difesa del suolo, appare incoerente il rigetto assoluto che dalle opposizioni perviene in rapporto agli articoli 1e 2 che, lungi dal rappresentare dei *vulnera* alla questione, rappresentano il minimo indispensabile per offrire al paese un segnale di fuoriuscita dalla logica meramente emergenziale. Non era possibile, nei ristretti tempi di conversione di un decreto-legge, attivare misure di più ampio respiro in termini di assetti istituzionali unitari sulla difesa del suolo.

Contesta tale affermazione il senatore SPECCHIA, che interrompe ricordando che il Governo aveva esso stesso dato credito a questa ipotesi, in una prima fase, abbandonandola poi per dissidi politici al suo interno; ciò ha prodotto il testo bicefalo all'esame, dalla cui emanazione potrebbe scaturire la grave conseguenza – di cui il Governo porta per intero la responsabilità – di porre in serio pericolo gli stessi interventi a favore delle popolazioni campane alluvionate.

Riprende il relatore VELTRI, dichiarando la disponibilità a considerare modifiche migliorative del testo, laddove si abbandonassero posizioni pregiudiziali: un atto di indirizzo e coordinamento appare necessario sulla perimetrazione delle aree a rischio e sui piani di bacino, mentre l'esercizio di poteri sostitutivi non può tralasciare la considerazione che gli inadempimenti maggiori non riguardano le Autorità di bacino nazionale (per le quali si dispone un potenziamento dei servizi e del personale). Al rafforzamento delle strutture (amministrative e scientifiche, compresa l'ANPA ed i Servizi tecnici) deve corrispondere anche una riqualificazione degli interventi, nonché un coordinamento delle informazioni (superando, nel trasferimento di dati, il numero eccessivo di soggetti destinatari).

Conclude auspicando che con il Governo si individuino le possibilità di copertura finanziaria il meno possibile lesive di interventi già previsti in campo ambientale: l'incertezza del meccanismo individuato, infatti, si accompagna alla preoccupante rimodulazione di finanziamenti già disposti in altri provvedimenti, destinati ad interventi estremamente urgenti come ad esempio i piani di disinquinamento nel Mezzogiorno e nell'Italia Nord-occidentale.

Replica quindi il sottosegretario BARBERI, il quale fa presente che alcune delle aree recentemente colpite in Campania non erano considerate a rischio benchè fossero state interessate circa un anno prima da diffusi fenomeni di maltempo che avevano già provocato qualche dissesto. È per questa ragione che già nella prima ordinanza, accanto alle misure direttamente finalizzate ai soccorsi iniziali, si è rivolta l'attenzione alla perimetrazione delle aree a rischio, demandando altresì ai sindaci – anche di comuni diversi da quelli colpiti – il compito di adottare misure di salvaguardia, alle quali si dovranno poi accompagnare concreti interventi per la riduzione del rischio. Ciò in quanto in una vasta zona della

regione Campania (circa 3.000 metri quadrati) si è individuata la presenza di materiale vulcanico che rende il rischio di dissesto molto più elevato di quello riscontrabile in altre zone del Paese. Nelle more dell'emanazione del decreto-legge si sono avviate misure per il recupero delle abitazioni e la ripresa delle attività produttive favorendo da subito la ri-localizzazione, per non ripetere l'errore fatto in circostanze analoghe di finanziare la ricostruzione e poi incentivare la delocalizzazione. Il decreto-legge è coerente con l'ottica innovativa fin qui illustrata in quanto da una parte estende a tutto il territorio nazionale la logica di prevenire le calamità o creare i presupposti per la riduzione dei danni in caso di calamità, dall'altra si individuano meccanismi *standard* da applicare in tutti i casi di eventi dannosi, che a suo avviso potranno anche essere meglio definiti durante l'*iter* parlamentare, ad esempio nel caso delle disposizioni sugli obblighi di leva. Per quanto riguarda i danni, è in corso la relativa valutazione ma non sembra trattarsi di cifre enormi; molto più rilevante appare invece il fabbisogno per gli interventi di messa in sicurezza, data la grave compromissione della situazione di molte aree campane, nelle quali si è costruito perfino in prossimità di sistemi di drenaggio. Per quanto riguarda poi il rapporto con le regioni, il decreto ha tenuto adeguatamente conto dei ruoli e delle esigenze anche finanziarie di queste ultime, prevedendo ad esempio che il monitoraggio sia gestito a livello regionale, assicurando il potenziamento delle relative strutture tecniche, tenendo conto del decentramento previsto dal decreto legislativo n. 112 del 1998. Ovviamente il decreto-legge è suscettibile di miglioramenti ed a ciò il Parlamento potrà efficacemente contribuire, soprattutto con riferimento agli articoli 1 e 2, anche attraverso le conclusioni cui è pervenuto il Comitato paritetico presieduto dal senatore Veltri in esito all'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo.

Rinviano alla replica del sottosegretario Calzolaio per un maggiore dettaglio sulla copertura finanziaria, fa infine presente che non si è ritenuto opportuno utilizzare i fondi destinati all'attuazione della legge n. 183 del 1989, anche in considerazione della particolare perplessità dei relativi meccanismi di spesa, preferendosi individuare una norma di copertura che è stata già accettata con una larga convergenza dal Parlamento per il sistema di finanziamento dei partiti e che comunque prende in considerazione accantonamenti non ancora finalizzati.

Il sottosegretario CALZOLAIO, premesso anch'egli che il sistema delle autonomie è stato ampiamente coinvolto, inaugurandosi anzi la prassi di sottoporre lo schema di decreto-legge alla Conferenza Stato-regioni, afferma che il provvedimento dovrebbe ricevere particolare apprezzamento in quanto per la prima volta cerca di definire meccanismi applicabili ogniqualvolta si verifichi una calamità naturale e misure volte ad evitare il ripetersi di eventi calamitosi ovvero a limitare i danni. Pur condividendo l'urgenza e la necessità di una normativa di prevenzione più organica, il Governo ha deciso di rimettersi alle decisioni che stanno maturando al riguardo in sede parlamentare. Ad indicazioni provenienti dalla stessa sede parlamentare il Governo si è altresì ispirato nel riprendere, nel provvedimento in esame, uno dei principi base della

legge sulla difesa del suolo, secondo il quale gli interventi vanno articolati su scala di bacino idrografico.

Relativamente a rilievi critici specifici, il Sottosegretario dichiara la disponibilità ad esaminare ed accogliere emendamenti migliorativi, anche per quanto riguarda la copertura finanziaria. A tale riguardo, dopo aver precisato che i fondi per le aree a rischio di crisi ambientale hanno una consistenza notevolmente inferiore a quella riportata dalla stampa, fa presente che, su sollecitazione dei parlamentari di Alleanza nazionale, nell'ambito del Ministero dell'ambiente si sta già effettuando una verifica per individuare eventuali altri capitoli cui attingere, fermo restando che nella situazione attuale qualunque scelta politica dovrà inevitabilmente comportare un sacrificio di talune aree a vantaggio di altre che versano in condizioni di emergenza, tenendo fede ad un principio di solidarietà che ha sempre funzionato in occasione di calamità naturali.

Il presidente GIOVANELLI, dopo aver illustrato un'ipotesi di lavoro che prevede la ripresa dell'esame del provvedimento dopo lo svolgimento delle previste audizioni, rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1998

**23ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
DI ORIO

*Interviene il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Luciano Guerzoni.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*SUL PROCESSO VERBALE*  
(R032 000, C34ª, 0001ª)

Il senatore CAMERINI, a nome anche del senatore BRUNI, interviene sul processo verbale della seduta del 2 giugno scorso, retta dalle stesse regole procedurali illustrate ed applicate per la materia in quel giorno all'esame (seguito della discussione conseguente alla audizione della dottoressa Maria Letizia FUCCI, sostituto procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Pesaro sui casi di contagio da epatite B verificatisi presso il reparto di ematologia dell'Azienda ospedaliera «San Salvatore») nella seduta del 28 maggio. Considerato infatti che sulla materia oggetto della seduta del 28 maggio erano in corso accertamenti istruttori dell'autorità giudiziaria, il Presidente aveva disposto, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, del Regolamento interno, la pubblicazione, in luogo del resoconto sommario, di un breve comunicato sui lavori che omettesse, a termini di regolamento, l'indicazione del contenuto della libera audizione e della discussione che ad essa fosse seguita. Pur in considerazione di tutto ciò, il senatore Camerini, sempre a nome anche del senatore Bruni, tiene a puntualizzare che circa il programma sopralluogo alla struttura sanitaria di Pesaro non solo aveva fatto richiamo ai limiti, sul punto, delle attribuzioni istituzionali della Commissione d'inchiesta sul sistema sanitario, ma aveva anche dissentito, insieme al senatore Bruni, da tale iniziativa.

Prende atto la Commissione.

**Audizione del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Luciano Guerzoni**  
(A010 000, C34<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il presidente DI ORIO, dopo avere ringraziato il sottosegretario Guerzoni, il quale ha sollecitamente accolto l'invito per lo svolgimento della odierna audizione, premette che circa i problemi della formazione medica e paramedica ed i conseguenti rapporti tra università e strutture ospedaliere, esistono molti aspetti che necessitano approfondimenti e coerenti provvedimenti. Dopo aver osservato che il complesso delle attività formative ora è molto ampio mentre in passato anche qualche corso di laurea si reggeva su personale estraneo alla struttura universitaria, rileva che il rapporto tra università ed ospedali vive una situazione difficile. Al riguardo si chiede dunque, in primo luogo, se sia il caso di mantenere l'attuale rapporto tra università e servizio sanitario nazionale. In secondo luogo occorre precisare se quelle esperienze che vanno sotto il nome di ospedale di insegnamento – e che comportano l'approfondimento di diversi problemi – possano procedere ed in quale modo. Inoltre va precisato se al Ministero della università e della ricerca scientifica risulta che molte attività didattiche non dispongano di posti letto per mancanza di convenzioni e quindi se diverse e conseguenti certificazioni siano in realtà prive di fondamento circa l'effettivo svolgimento di attività di ordine pratico. Richiesti poi chiarimenti sulle situazioni dei policlinici, il presidente Di Orio domanda anche se la gestione dei posti letto convenzionati si sottragga a criteri aziendali giacchè occorre puntualizzare, in ordine alla loro funzionalità, quale sia il livello di copertura. Ove viene praticata assistenza, conclude il presidente Di Orio, occorre ragionare in termini di posti letto convenzionati.

Ha quindi la parola il sottosegretario GUERZONI, secondo il quale bisogna impostare l'intera problematica di cui si discute, e cioè i rapporti tra università e sistema sanitario, in termini nuovi e radicali. In una situazione in cui nell'ambito del sistema universitario il comparto della medicina assorbe il 38-40% delle risorse, a fronte di vincoli assai rigidi sia per il personale che per i tetti di spesa, si determinano situazioni di tensione e diventa difficilmente sostenibile l'entità dell'onere cui ora si fa fronte.

Condivisa quindi la necessità di superare il presente assetto che ha determinato confusione di ruoli – nociva sia all'università che al servizio sanitario nazionale – precisa che l'università non ha il compito di erogare assistenza ma deve soprattutto esprimersi come agenzia di ricerca e formazione. Il servizio assistenziale può essere erogato nella misura ed in quanto sia funzionale alla ricerca ed alla formazione. Le facoltà mediche debbono tornare al loro ruolo peculiare ed anche, quindi, il discorso sui posti letto va posto in funzione appunto dell'attività di ricerca e formazione mentre attualmente il ruolo assistenziale da esse svolto è debordante. Rilevato poi che non è possibile sovrapporre logiche diverse e che occorre disinnescare il meccanismo che vede la rincorsa tra dipen-



denti della università e dipendenti del servizio sanitario nazionale, ci sono, sostiene il sottosegretario Guerzoni, precise responsabilità delle facoltà universitarie di medicina nell'affidare solamente ad esponenti del mondo universitario la attività di formazione, con conseguente vanificazione della normativa vigente che ha equiparato mondo universitario e mondo ospedaliero. Il governo auspica che possa svolgersi un confronto sulle proposte che intende in proposito formulare e sugli indirizzi da seguire: a tale proposito spazio adeguato sarà offerto dal dibattito sul disegno di legge di delega sul servizio sanitario nazionale.

Nel quadro del nuovo modello di relazioni tra università e servizio sanitario nazionale, la sanità universitaria dovrà subire un processo di integrazione e l'università rientrare nella logica di una azienda che eroga un servizio di formazione e di ricerca. L'esperienza dei policlinici universitari a gestione diretta va rapidamente superata perchè porta l'università fuori dai suoi ambiti ed in contrasto con il sistema prevalente in Europa dove la formazione metodologica e disciplinare è di competenza del sistema universitario mentre la formazione di tirocinio ed addestrativa non rientra nei compiti di tale sistema.

Il presidente DI ORIO ringrazia il sottosegretario Guerzoni per la sua esposizione e rileva che gli esponenti della opposizione parlamentare, assenti, hanno perduto una proficua occasione di confronto con il governo. Osserva poi che in ogni caso, allo stato attuale, nelle università i posti letto esistono in numero consistente. Si pone dunque il problema di chi debba gestire tutti quelli che debordano dai confini delineati dal sottosegretario.

Il sottosegretario GUERZONI ribadisce il concetto per cui l'attività di assistenza deve essere funzionale alle attività primarie e specifiche della università e quindi i posti letto vanno ricondotti a tali limiti. Oggi, ribadisce il sottosegretario, le logiche sono diverse e vanno cambiate.

Il senatore BRUNI, dopo avere rivolto espressioni di ringraziamento al sottosegretario Guerzoni, osserva come in realtà una situazione di equilibrio verrebbe raggiunta se negli ospedali venisse svolta una maggiore attività di ricerca e formazione mentre nelle università venisse praticata un po' più di assistenza.

Ad avviso del senatore CAMERINI occorre ricordare che il processo formativo è oggi radicalmente cambiato: l'integrazione dei saperi (il sapere teorico ed il saper fare) è fondamentale. Norme della Unione Europea, ad esempio, in cardiocirurgia, impongono un numero assai elevato di interventi per coloro che debbono specializzarsi. Oggi in Italia esistono specializzandi in chirurgia che non hanno mai praticato un intervento. Pertanto, allo stato, occorre risolvere una situazione che lascia l'Italia fuori dall'Europa. Conclude sottolineando che le competenze debbono afferire al sistema formativo.

La senatrice BERNASCONI fa presente che sulla scorta delle dichiarazioni del sottosegretario si pone il problema dei policlinici a ge-

stione diretta e dell'affidamento di gran parte dei primariati. D'altra parte il personale universitario non accetta il parallelismo con il personale ospedaliero nè ritiene di dover abbandonare a 65 anni la gestione dei letti in base al presupposto per cui «non è possibile insegnare senza fare».

Comunemente si ragiona solo nell'ottica della facoltà di medicina: oggi però affiora le multidisciplinarietà del sapere medico che comporta il prepotente ingresso del comparto tecnologico. La senatrice Bernasconi conclude chiedendosi come ci si appresti ad affrontare il nuovo quadro da lei descritto.

Il senatore MIGNONE pone il problema di come possa essere operata la divisione dei ruoli istituzionali universitario ed ospedaliero e se ciò non prelude alla enucleazione di una classe medica elitaria. Richiamata quindi la necessità di una realistica valutazione della situazione concreta, conclude chiedendo quale sia l'onere finanziario della attività di assistenza ed in quale percentuale questo venga sopportato dal servizio sanitario nazionale.

Prende la parola per fornire i chiarimenti richiesti il sottosegretario GUERZONI. Premesso di non avere parlato nè di separatezza tra mondo universitario e mondo ospedaliero nè di riduzione al minimo delle attività di assistenza bensì della necessità di una linea di chiarezza che focalizzi i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità, osserva che la prospettiva di una equiparazione tra settori solleva problemi come quello, ad esempio, dello stato giuridico del docente universitario il quale proseguendo la propria attività oltre i 65 anni ha necessità, per i compiti di formazione e ricerca, di praticare anche attività assistenziale.

Osservato che le strutture universitarie debbono comunque entrare nella logica della aziendalizzazione e del servizio sanitario nazionale rileva che la materia va veramente regolata da appositi accordi e convenzioni ma su basi assolutamente chiare. Pur non intendendo comprimere l'attività assistenziale delle università va sottolineato come l'attuale logica che presiede la gestione dei posti letto è del tutto casuale ed obbedisce a rapporti di potere. In risposta alle osservazioni del senatore Bruni afferma di essere preoccupato per il processo di degrado in corso con una università che deborda dai suoi compiti senza assolvere le funzioni di ricerca e formazione. Occorre a suo parere un patrimonio comune di saperi trasversali senza separazione tra sapere teorico e sapere pratico e, nel contesto del discorso sulle responsabilità istituzionali da lui fatto, occorre attivare un percorso formativo ad ampio spettro, tenuto conto che le scuole di specializzazione italiane si sono dotate di statuti parametrati su livelli europei.

A questo punto interloquisce il senatore CAMERINI, osservando che però non c'è purtroppo verifica sulle attività di tali scuole.

Il sottosegretario GUERZONI prosegue osservando che esiste una pluralità di strutture preposte alla formazione che va incoraggiata, men-

tre va ribadito che bisogna uscire da una situazione di equivoco e di arroccamento del comparto universitario che ha eluso in tale materia le normative vigenti. Saranno incentivati i percorsi di laurea gestiti da più facoltà nè sussistono pericoli di dare vita ad una classe medica elitaria: la proposta del governo è nella direzione di dar vita a strutture che non prevedano sovrapposizioni di logiche non componibili. Tra le cose oggetto di verifica va ad esempio segnalata la erogazione di indennità di funzione sanitaria al personale non docente della università La Sapienza di Roma per una fascia che riguarda circa la metà del personale: ciò significa riconoscere tale indennità anche a coloro che hanno solo incidentalmente un contatto di carattere medico. Conclusivamente il sottosegretario Guerzoni auspica che sia possibile ritrovarsi in una logica comune per la quale il cittadino veda riconosciuti i suoi diritti.

Il presidente DI ORIO, nel dichiarare conclusa l'audizione e nell'esprimere al sottosegretario i più vivi ringraziamenti, riassuntivamente afferma che le facoltà mediche debbono tornare al ruolo di sedi di ricerca e formazione e che, anche con l'apporto di prossime audizioni, occorre programmare iniziative innovative in tale vitale settore.

Il sottosegretario GUERZONI prende quindi congedo.

**Esame e approvazione dello schema di relazione su sopralluoghi effettuati da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta alle strutture sanitarie della regione Sicilia (25 e 26 febbraio 1998; 23, 24 e 25 marzo 1998; 4, 5, 6 e 7 maggio 1998)**  
(A010 000, C34<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il presidente DI ORIO illustra lo schema di relazione predisposto a seguito dei sopralluoghi effettuati quest'anno da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta alle strutture sanitarie della Regione Sicilia nell'ambito del filone d'indagine relativo alle strutture del settore incompiute o non funzionanti.

Fatto presente che i tre sopralluoghi (25 e 26 febbraio; 23, 24 e 25 marzo; 4, 5, 6 e 7 maggio 1998) in Sicilia hanno avuto lo scopo di proseguire la verifica sullo stato dei lavori ovvero del funzionamento delle strutture sanitarie della Regione stessa, precisa che la delegazione è risultata nelle tre circostanze così composta: senatore Ferdinando DI ORIO nonchè senatori Valerio MIGNONE ed Enrico PIANETTA, per il primo sopralluogo; senatore Ferdinando DI ORIO nonchè senatori Valerio MIGNONE, Enrico PIANETTA e Fiorello PROVERA, per il secondo sopralluogo; senatore Antonio TOMASSINI nonchè senatori Enrico PIANETTA e Fiorello PROVERA per il terzo sopralluogo. Nel corso dei sopralluoghi la delegazione della Commissione si è avvalsa della collaborazione di operatori fotografici della polizia scientifica delle questure locali e pertanto la presente relazione è corredata da una puntuale documentazione fotografica riguardante le caratteristiche che le varie strutture sanitarie visitate hanno evidenziato. Hanno inoltre collaborato con la Commissione ufficiali di polizia giudiziaria facenti capo rispetti-

vamente alle istituzioni statali competenti per territorio mentre un puntuale supporto logistico è stato assicurato in ogni circostanza dalle varie Prefetture. Nel corso dei sopralluoghi è stato acquisito materiale di documentazione, anche per il tramite di procedure formali, il cui elenco è depositato presso l'Ufficio di Segreteria della Commissione d'inchiesta.

Il senatore Di Orio si sofferma quindi a descrivere i risultati emersi a seguito delle visite effettuate nel corso del primo sopralluogo.

In particolare, per le strutture in *provincia di Palermo*, riferisce sui seguenti ospedali:

- a) Azienda ospedaliera «V. Cervello», Palermo;
- b) Ospedale «Villa delle Ginestre», Palermo;
- c) Ospedale Materno Infantile «Casa del Sole», Palermo;
- d) Azienda ospedaliera «Ospedale Civico e Benefratelli, G.di Cristina e N. Ascoli», Palermo;
- e) Azienda ospedaliera «Villa Sofia», Palermo;
- f) Complesso edilizio ex ONIG, Palermo;
- g) Ospedale civico «S. R. E. Cimino», Termini Imerese, Palermo;
- h) Ospedale civico «Barone P. Agliata», Palermo;
- i) Ospedale civico «G. Giglio», Cefalù, Palermo.

Le strutture oggetto di indagine in *provincia di Messina* sono stati invece le seguenti:

- a) Ospedale circoscrizionale «Barone Romeo», Patti, Messina;
- b) Ospedale «Cutroni Zodda», Barcellona Pozzo di Gotto, Messina;
- c) Azienda ospedaliera «Papardo», Messina;
- d) Ospedale civico «S. Vincenzo», Taormina, Messina.

Durante il secondo sopralluogo, prosegue l'oratore, sono state visitate in *provincia di Catania*, le seguenti strutture, di cui pure riferisce le caratteristiche:

- a) Ospedale «Garibaldi», sede nuova, Catania;
- b) «Ospedale M. Ascoli e Tomaselli», Catania;
- c) «Ospedale Cannizzaro», Catania;
- d) Ospedale «Vittorio Emanuele S. Marco in Librino», Catania;
- e) Ospedale «Santa Marta e Santa Venera», Zona Sclafani, Acireale, Catania;
- f) Ospedale «San Giovanni di Dio e San Isidoro», Giarre, Catania;
- g) «Ospedale Civile», Randazzo, Catania;
- h) «Nuovo Ospedale Generale di Zona», Lentini, Catania;
- i) Ospedale «Basso Ragusa Mario», Militello in Val di Catania, Catania;
- l) Ospedale civico «Rinaldi», Vizzini, Catania.

Le strutture in *provincia di Siracusa* oggetto di sopralluogo, sono state le seguenti:

- a) Ospedale «E. Muscatello», Augusta, Siracusa;
- b) Ospedale «A. Rizza», Siracusa;
- c) Ospedale di Noto, Siracusa;
- d) Ospedale di Pachino, Siracusa;
- e) Ospedale neuropsichiatrico provinciale, Siracusa.

Con il terzo sopralluogo sono state anzitutto visitate le seguenti strutture, in *provincia di Trapani*:

- a) Nuovo ospedale «San Biagio», Marsala, Trapani;
- b) L'ospedale civile «Vittorio Emanuele III» di Salemi (contrada Gibili), Trapani;
- c) L'ospedale civile «Vittorio Emanuele II» di Castelvetro, Trapani.

È poi seguito il sopralluogo alle strutture in *provincia di Agrigento*:

- a) «Ospedali civili riuniti» di Sciacca, Agrigento;
- b) L'azienda ospedaliera «San Giovanni di Dio», Agrigento.

Per la *provincia di Caltanissetta* la delegazione parlamentare ha preso in esame le seguenti strutture:

- a) Presidio ospedaliero di Mussomeli, Caltanissetta;
- b) Ospedale «Sant'Elia», Caltanissetta;
- c) Ospedale «Vittorio Emanuele III» di Gela, Caltanissetta.

Successivamente, prosegue il senatore Di Orio, sono state visitate le strutture in *provincia di Enna*:

- a) Azienda ospedaliera «Ospedale Umberto I», Enna;
- b) Ospedale civico «Ferro Branciforte Capra» di Leonforte, Enna;
- c) Ospedale «M. Chiello» di Piazza Armerina, Enna.

Quindi la delegazione si è trasferita in *provincia di Catania* per vagliare le seguenti strutture:

- a) Ospedale «Gravina», Caltagirone, Catania;
- b) Ospedale «San Pietro», Caltagirone, Catania;
- c) Poliambulatori di Grammichele, Catania.

Infine, le strutture in *provincia di Ragusa*:

- a) «Ospedale generale», Vittoria, Ragusa;
- b) Struttura «ex psichiatrico monoblocco», Ragusa;
- c) Ospedale «M. Paternò Arezzo», in contrada Rito, Ragusa;
- d) Ex ospedale «G. B. Odierna», riconvertito in R.S.A., Ragusa;

- e) Ospedale «Regina Margherita» in contrada Mastrella di Comiso, Ragusa;
- f) Ospedale «Maggiore di Modica», Ragusa;
- g) Ospedale «Musacca» di Scicli, Ragusa.

Conclusivamente il presidente DI ORIO osserva che la Sicilia resta la regione con il più alto numero di opere incompiute o non funzionanti. Il quadro riscontrato nel 1995 non presenta apprezzabili modificazioni mentre sono state individuate altre situazioni lacunose. In ogni caso, la verifica sulle opere incompiute sarà completato con ulteriori indagini in altre zone del territorio nazionale.

Prende atto la Commissione, che approva lo schema di relazione nel testo distribuito a tutti i commissari.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1998

**94ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
BEDIN

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3234) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998**

(Parere alla 1ª Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 17 giugno.

Il presidente relatore BEDIN informa la Giunta che il sottosegretario Fassino ha chiesto di rinviare alla prossima settimana lo svolgimento della replica del Governo sulle osservazioni e le richieste di chiarimenti emerse nel corso del dibattito sul provvedimento in titolo.

Il senatore MANZI dichiara il proprio giudizio positivo sulla prima parte del disegno di legge, inerente le disposizioni generali, ed esprime invece dei dubbi su alcuni articoli del titolo secondo, recante criteri speciali di delega legislativa. L'articolo 9, ad esempio, che adegua l'ordinamento nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 4 dicembre 1997, modifica l'articolo 5 della legge n. 903 del 1977, penalizzando le lavoratrici rispetto alla normativa vigente, la quale vieta di adibire al lavoro notturno tutto il personale femminile nelle aziende manifatturiere salvo le mansioni direttive e i servizi sanitari aziendali. Le nuove disposizioni delimitano invece il campo di applicazione del suddetto divieto alle lavoratrici dall'inizio dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del figlio. Peraltro non valgono i richiami ad eventuali prestazioni volontarie in quanto nell'attuale situazione occupazionale, come dimostra anche l'esperienza del ricorso a prestazioni in orario straordinario, non è possibile per i lavoratori opporre dei

rifiuti alle richieste delle rispettive aziende nè l'ingresso in Europa deve significare una regressione nella tutela sociale.

L'oratore rileva altresì come l'articolo 10 rechi misure in materia di interoperabilità delle ferrovie ad alta velocità senza che siano state verificate le reali cause dei recenti incidenti ferroviari in Italia, Germania e Gran Bretagna e senza che si sia svolta un'adeguata riflessione sulla sicurezza del sistema ferroviario. Al riguardo, considerando anche l'arretratezza di talune tratte del sistema ferroviario italiano, alla quale risultano talora ascrivibili gli stessi incidenti, sarebbe preferibile affrontare la materia con un provvedimento legislativo specifico il cui esame consentirebbe al Parlamento di approfondire l'argomento.

La senatrice SQUARCIALUPI, rilevando il generale apprezzamento per il servizio notturno prestato dal personale femminile ospedaliero e la propria personale preferenza per i turni di notte quando svolgeva attività di giornalista, sottolinea come la modifica introdotta dall'articolo 9 del disegno di legge comunitaria elimini una vera e propria discriminazione nei confronti della donna. L'oratore approva pertanto l'adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa comunitaria in quanto vengono soppresse delle presunte condizioni di favore per le donne che in realtà determinano un loro sostanziale allontanamento dalle occasioni di lavoro. È opportuna, semmai, la previsione di talune deroghe nonché la promozione di condizioni di lavoro notturno generalmente migliori per tutti i lavoratori.

Il senatore CORRAO si chiede se la modifica dell'attuale normativa sulle condizioni di tutela delle donne non comporti delle maggiori opportunità di lavoro.

Il senatore MAGNALBÒ rileva come in occasione di un'audizione dei rappresentanti della Commissione per le pari opportunità da parte della Commissione bicamerale sull'attuazione della riforma amministrativa non sia stato espresso un giudizio sfavorevole sulle suddette disposizioni del disegno di legge comunitaria. Al riguardo è stata piuttosto sottolineata l'esigenza di procedere ad una codificazione dei provvedimenti che disciplinano la materia.

Il senatore TAPPARO sottolinea l'improbabilità di modificare le condizioni del lavoro notturno nelle catene di montaggio industriali nel senso di renderle meno disagiati e riscontra una debolezza dell'Italia nella fase ascendente della normativa comunitaria del settore.

Il presidente BEDIN rileva come la questione dell'adeguamento della legge n. 903 del 1977 alla normativa comunitaria si trascini da lungo tempo. Benchè già la direttiva 76/207/CEE prevedesse all'articolo 5 la parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro fra uomini e donne, la giurisprudenza comunitaria aveva ammesso l'applicazione delle disposizioni nazionali contrarie al lavoro notturno per le



donne in quanto previste da una Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 1948. Non si tratta pertanto di una disattenzione dell'Italia nell'elaborazione della normativa comunitaria quanto dell'insorgere, al momento della denuncia da parte dell'Italia della suddetta Convenzione OIL, nel 1993, di condizioni di incompatibilità con il diritto comunitario, per cui è stato avviato da parte della Commissione europea un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia che è stato accolto con la sentenza del 4 dicembre 1997. Nel merito del problema risultano peraltro condivisibili le considerazioni espresse da entrambi i punti di vista e la problematica è molto complessa, come dimostra il caso del licenziamento, a Padova, delle lavoratrici di un'azienda fotografica che si basa in misura rilevante su di un ciclo di lavorazione notturna.

Il senatore BETTAMIO ritiene interessanti sia gli argomenti del senatore Manzi sia quelli della senatrice Squarcialupi e sottolinea, tuttavia, come il problema di fondo sia quello di valutare la complessa legislazione di tutela sociale vigente in Italia, estremamente puntigliosa rispetto a quella adottata da altri paesi, rispetto agli orientamenti assunti dall'Unione europea. Al riguardo potrebbe essere utile l'audizione giudice Mancini, componente italiano della Corte di giustizia delle Comunità europee, che potrebbe fornire degli interessanti elementi di valutazione.

Il presidente relatore BEDIN assicura che sarà valutata nella sede opportuna la proposta del senatore Bettamio e propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Conviene la Giunta.

#### *SUI LAVORI DELLA GIUNTA*

(A007 000, C23<sup>a</sup>, 0026<sup>o</sup>)

Il senatore BESOSTRI propone di chiedere l'assegnazione, per il parere alla Commissione competente, del disegno di legge n. 3288, recante delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione, il quale presenta problemi di conformità con la normativa comunitaria.

Il senatore MUNGARI propone di chiedere l'assegnazione, per esprimere il parere alla 10<sup>a</sup> Commissione, del disegno di legge n. 2093, recante norme per la disciplina sul *franchising*, il quale pure presenta profili che sarebbe opportuno approfondire in relazione alla compatibilità con la normativa comunitaria.

Il presidente BEDIN, preso atto che non vi sono obiezioni nei confronti delle suddette proposte, preannuncia che chiederà l'assegnazione alla Giunta dei suddetti provvedimenti per esprimere il parere alle Commissioni competenti.

## MATERIE DI COMPETENZA

**Relazione sullo stato di attuazione delle direttive della Comunità europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici, relativa agli anni 1996 e 1997 (Doc. LIX, n. 1)**

(Esame)

(R112 003, C23<sup>a</sup>, 0007<sup>o</sup>)

Sulla relazione in titolo riferisce alla Giunta la relatrice SQUARCIALUPI la quale rileva come essa si incentri sull'illustrazione dell'aggiornamento degli allegati tecnici della normativa vigente per motivi di adeguamento al progresso tecnico, sulle valutazioni svolte a livello comunitario in merito ai problemi riguardanti la salute pubblica, con particolare riferimento all'encefalopatia spongiforme trasmissibile, e sull'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per la ricerca sulla qualità e quantità dei prodotti cosmetici. Un decreto del 1996, in particolare, ha apportato alcune modifiche nella composizione dei prodotti e delle sostanze consentite per la preparazione dei cosmetici confermando la prassi di fissare delle scadenze dilazionate – in questo caso dieci mesi – come termine ultimo per la vendita dei cosmetici non conformi con le nuove disposizioni. Nel corso del 1996 il Ministero della Sanità ha inoltre adottato un decreto sui metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei cosmetici in attuazione della direttiva comunitaria sulla metodologia da seguire per l'identificazione e il dosaggio delle sostanze impiegate.

La relatrice rileva altresì come nel corso del 1997 sia proseguita l'attività – peraltro rallentata dalla modifica delle competenze della Direzione generale per la tutela dei consumatori della Commissione europea per quanto attiene ai compiti connessi alla valutazione dei profili scientifici, amministrativi e legali – per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle numerose direttive comunitarie sulla produzione e la vendita dei prodotti cosmetici. In relazione al problema dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB) è stato emanato, in particolare, un decreto ministeriale che proibisce l'uso di sostanze, tessuti e fluidi bovini, ovini e caprini, provenienti dal cervello, dal midollo spinale e dagli occhi. Tale provvedimento aggiorna le misure concernenti l'*embargo* di prodotti di origine bovina a seguito del diffondersi dell'ESB anche se potrebbe apparire un eccesso di prudenza il divieto d'uso esteso a tutte le provenienze geografiche e non solamente con riferimento alla Gran Bretagna, dove si è notoriamente verificato il fenomeno.

Nel 1997 è stata anche recepita la direttiva sull'approvazione di alcuni metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici, normativa in relazione alla quale la relatrice ritiene che sarebbe opportuno approfondire l'esame dei profili inerenti i limiti quantitativi. Lo scorso anno, infine, è stato predisposto un testo che recepisce le disposizioni comunitarie sul divieto alla sperimentazione su animali di ingredienti di prodotti cosmetici, il quale peraltro non fissa una specifica data limite di applicazione. Al riguardo è opportuno considerare che vengono classificati come prodotti cosmetici anche prodotti

utilizzati in settori, come quello delle mutilazioni del viso, che giustificano la sperimentazione su animali fintantochè non saranno individuate forme di sperimentazione altrettanto sicure.

In conclusione la relatrice osserva l'esigenza di ridurre la distanza temporale tra l'adozione di divieti all'impiego di determinate sostanze e l'effettivo ritiro dal mercato dei prodotti che utilizzano tali sostanze pericolose e sottolinea altresì l'opportunità di richiamare l'attenzione delle istituzioni dell'Unione europea sulla redazione di un testo consolidato delle varie disposizioni comunitarie onde consentirne una maggiore consapevolezza da parte dei consumatori.

Il senatore BETTAMIO conviene con la senatrice Squarcialupi sull'opportunità dell'adozione di una normativa quadro comunitaria che definisca i principi fondamentali applicabili al settore – che non è solamente importante per i profili sanitari ma anche per l'enorme cifra d'affari, comparabile al bilancio di uno Stato – invitando altresì il Ministero della Sanità ad indicare chiaramente quali sono i prodotti vietati che, in virtù di norme transitorie, restano ancora in circolazione. Al riguardo dovrebbero essere più chiare anche la pubblicistica e la pubblicità fornendo indicazioni sui prodotti vietati o dannosi.

La relatrice SQUARCIALUPI precisa che esiste una lista dei prodotti vietati ma che, per maggiore sicurezza, sarebbe preferibile la redazione di una lista dei componenti ammissibili tenendo conto che rientrano nella categoria dei cosmetici anche i prodotti igienici i quali possono determinare – come nel caso dei circa cento bambini morti in Francia per l'impiego di un talco che conteneva sostanze tossiche – gravi danni alla salute opportuno considerare, tuttavia, che negli ultimi anni le condizioni di tutela della salute sono migliorate.

Il senatore MUNGARI, comprendendo le motivazioni che inducono a sollecitare un'opera di codificazione onde ridurre la frammentazione delle disposizioni comunitarie che disciplinano la materia, chiede se la Giunta sia competente per impegnare l'Unione europea nei confronti dell'adozione della suddetta normativa quadro. Al riguardo sarebbe forse più opportuno rivolgere una raccomandazione al Governo affinché assuma un'iniziativa legislativa volta a riordinare il settore, anche al fine di abrogare le norme ormai desuete, salvo adottare le necessarie iniziative anche a livello comunitario.

Il presidente BEDIN propone di inserire nel documento della Giunta una raccomandazione al Governo affinché nella prossima relazione non si dia solamente conto dell'attività di recepimento delle disposizioni comunitarie ma venga svolta anche una ricognizione complessiva della normativa comunitaria e nazionale del settore per verificare quali siano le disposizioni ancora in vigore e valutare eventuali iniziative da assumere presso le istituzioni comunitarie.

La Giunta, quindi, conferisce mandato alla relatrice a redigere una relazione per l'Assemblea nei termini emersi nel dibattito.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1998

*Presidenza del Presidente*  
Franco FRATTINI

*La seduta inizia alle ore 14.*

*AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO*  
(R046 001, B65<sup>a</sup>, 0006<sup>o</sup>)

Il Comitato procede all'audizione del Ministro dell'interno, Giorgio NAPOLITANO, con riferimento al ruolo svolto dai servizi di informazione e sicurezza nelle vicende concernenti la scomparsa dall'Italia di Gelli e di Cuntrera.

Il Ministro NAPOLITANO, dopo avere illustrato i principali temi connessi alle questioni all'ordine del giorno, risponde alle domande ed alle richieste di chiarimenti formulate dal Presidente e dai membri del Comitato, con particolare riferimento alla funzione istituzionale che in fattispecie consimili è attualmente attribuita agli organismi informativi ed a talune problematiche relative alle ipotesi di riforma legislativa dei servizi di informazione e sicurezza.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1998

*Presidenza del Presidente*  
Massimo SCALIA

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R033 004, B37<sup>a</sup>, 0045<sup>o</sup>)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

**Audizione del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dottor Pier Luigi Bersani, e del ministro dell'ambiente, senatore Edo Ronchi**  
(A010 000, B37<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il Presidente Massimo SCALIA ricorda che nelle settimane scorse è stato predisposto dal gruppo di lavoro da lui coordinato un documento attinente alla strategia di intervento per la definitiva sistemazione dei rifiuti radioattivi di media e bassa radioattività, inclusi quelli derivanti dallo smantellamento degli impianti nucleari; tale documento è stato inviato all'ENEL, all'ENEA ed all'ANPA, che hanno già espresso le loro valutazioni ed osservazioni nella seduta del 13 maggio scorso, nonchè ai ministri dell'industria e dell'ambiente, i quali formuleranno i loro pareri nella seduta odierna.

Ricorda inoltre che, in relazione alle predette problematiche, una delegazione della Commissione ha visitato la settimana scorsa i siti spagnolo e francese dove vengono smaltite le scorie radioattive: anche in base a tali sopralluoghi, ritiene che l'ipotizzata Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi debba essere in grado di gestire interamente la complessa procedura, cui è intimamente legata l'esigenza di reperimento del sito con l'ausilio fondamentale del cosiddetto mediatore.

Invita quindi il ministro Bersani a prendere la parola.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Pier Luigi BERSANI, svolge innanzitutto una serie di considerazioni tecniche e di ordine finanziario in merito all'istituzione dell'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi, formulando un plauso alla Commissione per l'ottimo lavoro svolto.

In particolare, riguardo il reperimento del sito, ritiene che sia fondamentale operare con intelligenza e continuità per ricercare il consenso delle popolazioni e degli enti locali interessati, nella considerazione che sotto il profilo tecnico non sembrano emergere ostacoli insuperabili. Si tratta in sostanza di perfezionare tutte quelle procedure che costituiscano la premessa per dare certezza attraverso un'informazione diffusa, con l'assenso ragionato delle istituzioni territoriali.

Fa presente che, nell'ambito della conferenza Stato-regioni, è iniziata sul tema una discussione approfondita, che si è servita anche delle esperienze acquisite da altri Paesi: dal confronto fra le diverse esigenze e valutazioni potranno emergere le proposte per l'individuazione del sito.

Sempre nel quadro di un'assunzione di responsabilità immediata da parte dello Stato, con il concorso delle realtà territoriali, valuta positivamente la proposta della Commissione tendente, tenendo conto di quanto emerso a livello internazionale, a fare dell'Agenzia predetta un organismo «pesante», cioè delegato a gestire complessivamente lo smaltimento delle scorie radioattive.

Per quanto riguarda la disattivazione degli impianti, ritiene che debbano essere approfonditi alcuni elementi procedurali e sostanziali.

Si deve poi pensare alla gestione puntuale dell'esistente, con la soluzione di alcune problematiche immediate, per cui è necessario il concorso di tutti gli organismi interessati, anche per predisporre e rendere visibili i passi che successivamente sarà necessario compiere.

Dopo un breve intervento del senatore Franco ASCIUTTI, interviene il deputato Franco GERARDINI, il quale giudica corretta l'impostazione del tema da parte del ministro Bersani, in armonia con le linee tracciate dal documento predisposto dal gruppo di lavoro coordinato dal Presidente Scalia; non è però esatto affermare che non si debba affrontare la soluzione di problematiche urgenti, perchè in Italia esiste la necessità di smaltire residui radioattivi, come quelli derivanti dall'attività delle strutture ospedaliere, che generano allarme presso la popolazione e gli enti locali interessati.

Il deputato Pier Luigi COPERCINI, riferendosi alle audizioni dei responsabili dell'ENEL, dell'ENEA e dell'ANPA svoltesi il 13 maggio scorso, ritiene che siano emersi conflitti di competenza riguardo allo smaltimento dei residui radioattivi. Chiede quindi notizie sulla riforma dell'ENEA e sul suo ruolo nelle tematiche in esame.

Il Presidente Massimo SCALIA osserva, in relazione alla localizzazione del sito, che debbono essere tenute presenti le esperienze

spagnola e francese dal punto di vista dalle garanzie per i territori e le popolazioni circostanti.

Ritiene che l'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi debba essere il punto di riferimento per tutte le attività di smaltimento: è dapprima necessario individuare un sito per la gestione delle scorie da smaltire in tempi storici, successivamente si provvederà all'individuazione del sito per le scorie a vita molto lunga.

Chiede infine di conoscere le valutazioni del Governo sull'entità delle risorse finanziarie necessarie a gestire i siti predetti.

Dopo un breve intervento del senatore Fausto GIOVANELLI, interviene il ministro Pier Luigi BERSANI, che risponde ampiamente alle domande formulate, svolgendo ulteriori valutazioni sulle tematiche in esame. In particolare, osserva che l'Italia ha perso finora molto tempo e che quindi il completamento delle procedure si rivela urgente, naturalmente adottando gli accorgimenti opportuni perchè vi sia piena trasparenza; si tratta inoltre di definire la complessa ingegneria di ordine finanziario e passare senza indugio alla fase operativa. Fornisce infine informazioni sulla riforma dell'ENEA e sulla revisione della tariffazione elettrica, anche tenendo conto dell'incidenza fiscale.

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia il ministro Bersani ed invita il ministro Ronchi a prendere la parola.

Il ministro dell'ambiente, Edo RONCHI, valuta assai positivamente la proposta della Commissione in merito all'istituzione dell'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi.

Nella realtà italiana, l'Agenzia consentirà di superare le questioni lasciate aperte dalle attività nucleari svolte fino alla seconda metà degli anni ottanta e potrà garantire una corretta gestione dei rifiuti radioattivi che vengono ancora prodotti nelle attività industriali e di ricerca, nonché in quelle di diagnostica e di terapia medica.

Considerando la complessità della materia, sarà opportuno considerare con attenzione alcuni aspetti di dettaglio, mentre vanno sottolineate tre questioni di carattere generale. È urgente dapprima realizzare un deposito per lo stoccaggio a medio termine del combustibile irraggiato e dei rifiuti ad alta attività, con l'individuazione di un sito per lo smaltimento dei rifiuti a bassa e media attività condizionati: è quindi necessario rendere immediatamente operativa l'Agenzia, con una definizione di risorse e di competenze, sia pur minime, di cui potrà avvalersi al momento della sua istituzione.

Una seconda questione riguarda il rapporto tra la procedura di localizzazione del sito e quanto già contenuto nella normativa vigente: è quindi opportuno tener conto di ciò, al fine di evitare sovrapposizioni che avrebbero probabilmente un effetto opposto a quello di semplificazione cui si ispira la proposta della Commissione.

La terza questione riguarda le modalità di intervento dell'Agenzia nella disattivazione degli impianti nucleari. Anche in questa materia si devono accelerare le procedure più di quanto sia stato finora fatto: inve-

ce che affidare all'Agenzia un ruolo non ancora operativo, con accordi successivi nei confronti degli esercenti, potrebbe essere verificata la possibilità della chiusura definitiva delle attività nucleari svolte in Italia, con un trasferimento all'Agenzia delle responsabilità connesse alla gestione delle attività di *decommissioning*.

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia il ministro Ronchi e lo congeda.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

(A007 000, B37<sup>a</sup>, 0005<sup>o</sup>)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 24 giugno 1998, alle ore 13, per ascoltare il dottor Luca Ramacci, sostituto procuratore presso la pretura di Venezia; successivamente, proseguirà l'esame della relazione relativa alle regioni Liguria e Piemonte.

Avverte inoltre che giovedì 25 giugno 1998, alle ore 13, si riunirà il gruppo di lavoro, coordinato dal Vicepresidente senatore Specchia, che si occupa delle problematiche connesse alle normative a livello regionale, con la comparazione dei piani di smaltimento dei rifiuti.

*La seduta termina alle ore 15,20.*



## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1998

**38<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ucchielli, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(3335) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 maggio 1998, n. 151, recante disposizioni urgenti riguardanti agevolazioni tariffarie e postali per le consultazioni elettorali relative agli anni 1997 e 1998**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazione.

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(3352) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania**: parere favorevole con condizione e osservazione.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Venerdì 19 giugno 1998, ore 10*

*Commissione plenaria*

Seguito dell'esame del Piano per la trasformazione di una rete Rai in emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché dei piani aziendali coordinati e discussione sullo stato di attuazione dell'articolo 37, comma 4, del Contratto di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai: audizione dei rappresentanti delle emittenti private locali F.R.T.; A.E.R.; A.N.T.I.; CORALLO; CO.N.N.A..

---



